SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Corte suprema di cassazione

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Smofkabiven» *(13A03333)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saizen». *(13A03334)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Botox». *(13A03335)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Aurobindo». *(13A03336)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raloxifene Sandoz». *(13A03337)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maasol». *(13A03338)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo S.A.L.F.». *(13A03339)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bricanyl». *(13A03340)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Kabi». *(13A03341)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Pfizer». *(13A03342)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metvix». *(13A03343)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chirocaine». *(13A03344)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Artin». *(13A03345)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil febbre e dolore». *(13A03346)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Muphoran». *(13A03347)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulcro». *(13A03348)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novalgina». *(13A03349)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Supracef». *(13A03350)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benazepril Idroclorotiazide Sandoz». *(13A03351)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Striant». *(13A03352)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz». *(13A03353)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Sandoz GMBH». *(13A03354)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unixime». *(13A03355)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efexor». *(13A03356)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diane». *(13A03357)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Faxine» *(13A03358)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetrizolina Carlo Erba». *(13A03359)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haemate P» *(13A03360)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Infanrix» *(13A03361)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omniscan» *(13A03362)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Canesten Unidie». *(13A03363)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotrexato Hospira». *(13A03364)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrineal PD4». *(13A03365)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Megace». *(13A03366)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Donamet». *(13A03367)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Glamidolo». *(13A03368)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Maalox» *(13A03369)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Esmeron» *(13A03370)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Parlodel» *(13A03371)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Rytmonorm» *(13A03372)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Calcijex». *(13A03373)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Cefodox». *(13A03374)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Transmetil». *(13A03375)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardiovasc». *(13A03376)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura 2 mg». *(13A03377)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura 4 mg». *(13A03378)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin (compresse)». *(13A03379)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin (compresse)». *(13A03380)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Polaramin» con conseguente modifica stampati. *(13A03381)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Alenic» con conseguente modifica stampati. *(13A03382)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zomacton», con conseguente modifica stampati. *(13A03383)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Progeffik» con conseguente modifica stampati. *(13A03384)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2013.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»;

Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.»;

Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.»;

Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e dí mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.»;

Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di

organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10;

Visto il comma 10-*bis*, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23- quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inviato al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 novembre 2012 per l'acquisizione del prescritto concerto, con il quale si è già data attuazione alla riduzione delle dotazioni organiche, prevista dalla normativa richiamata, per 50 amministrazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 21, comma 1, prevede che «in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.»;

Visto il citato decreto-legge n. 201 del 2011 che all'art. 21, comma 2, prevede che «con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.»;

Visto il richiamato decreto-legge n. 201 del 2011 che all'art. 21, comma 2-*bis*, prevede che «In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.»;

Visto il successivo comma 7 dell'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 secondo cui «Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 che all'art. 1, comma 6-*ter* prevede che «Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'art. 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

Ritenuto che ai sensi della normativa sopra citata le riduzioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 si applicano alle dotazioni organiche dell'INPS, come risultanti all'esito delle riduzioni ex art. 2, comma 8-*bis*, della legge n. 25 del 2010, cui sono state aggiunte le unità di personale dell'IPOST individuate dal decreto 27 luglio 2012, di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPOST all'INPS ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'esito delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011;

Considerato che alle dotazioni organiche dell'INPS come sopra individuate, si aggiungeranno, in attuazione

dell'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, le unità corrispondenti al personale di ruolo in servizio presso i due enti soppressi INPDAP ed ENPALS alla data di entrata in vigore del decreto di soppressione;

Considerato che le previsioni del comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, si applicano all'INPS tenendo conto delle normativa speciale prevista per l'ente medesimo dall'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché dall'art. 1, comma 6-*ter* del decreto-legge n. 216 del 2011, con la conseguenza che il riassetto organizzativo dovrà tenere conto delle modalità, dei criteri e della tempistica ivi indicati;

Viste le ipotesi di dotazione organica ridotta presentate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dagli enti pubblici non economici di cui al presente decreto;

Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per i posti di funzione di ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

Ritenuto di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in attuazione della normativa sopra citata;

Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della Funzione pubblica del 12 dicembre 2012, n. 50365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i seguenti enti pubblici non economici: 1) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), 2) Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, sono numericamente rideterminate secondo le allegate rispettive Tabelle 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le predette Tabelle tengono tutte conto delle precedenti riduzioni in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. In applicazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, gli enti pubblici non economici di cui al presente decreto adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui al medesimo comma 10. Resta ferma per l'INPS la normativa speciale prevista dall'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché dall'art. 1, comma 6-*ter* del decreto-legge n. 216 del 2011, con la conseguenza che il riassetto organizzativo dovrà tenere conto delle modalità, dei criteri e della tempistica ivi indicati.

3. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche degli enti di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo il rispettivo ordinamento.

4. Le dotazioni organiche degli enti di cui al comma 1 sono ripartite, secondo il rispettivo ordinamento, per profili professionali e per livelli economici e fasce retributive secondo la disciplina del relativo comparto di contrattazione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 21

Tabella 1

ENTE **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

	FASCIA/ POSIZIONE ECONOMICA	DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA		
	Dirigenti I Fascia	22
	Dirigenti II Fascia	323
	TOTALE DIRIGENTI	**345**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA'	**ALTRE PROFESSIONALITA'**	**906**
	Area C	**17.749**
	Area B	**3.410**
	Area A	**1.010**
	Totale AREE	**22.169**
	TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	**23.075**
	TOTALE AMMINISTRAZIONE / ENTE	**23.420**

Tabella 2

ENTE **ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE**

	FASCIA/ POSIZIONE ECONOMICA	DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA		
	Dirigenti	41
	TOTALE DIRIGENTI	**41**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
	Professionisti dipendenti I^ qualifica	138
	Professionisti dipendenti II^ qualifica	32
	Totale ALTRE PROFESSIONALITA'	**170**
	Area C	348
	Area B	208
	Area A	5
	Ispettori di volo	25
	Totale AREE	**586**
	TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	**756**
TOTALE AMMINISTRAZIONE / ENTE		**797**

13A03386

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2013.

Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l'art. 69 che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)» e in particolare, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS e il comma 622, come novellato dall'art. 64, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e in particolare l'art. 13, comma 2, che ha previsto gli Istituti tecnici superiori (ITS) nell'ambito della predetta riorganizzazione;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» e in particolare l'art. 46;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «Testo unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30, lettera *c)*, come sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera *b)* della legge 4 novembre 2010 n. 183» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'art. 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 che adotta il «Regolamento recante revisione norme dell'assetto ordinamentale, organizza-

tivo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

Vista l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successivo decreto di recepimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

Vista l'Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la Decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF) del 18 giugno 2009;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'attuazione delle linee guida di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mediante l'adozione di un decreto concernente la definizione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, facendo salve le disposizioni attuative già ivi previste in merito: ai profili generali della riorganizzazione di cui al Capo I; agli standard dei percorsi e alle modalità di accesso e certificazione di cui al Capo III; ai piani territoriali di cui al Capo IV; al monitoraggio e alla valutazione di sistema di cui al capo V;

Sentite le parti sociali nell'incontro del 26 novembre 2012;

Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 dicembre 2012;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012 - repertorio atti n. 147, con l'accoglimento delle proposte emendative esplicitate nelle premesse del parere e nel documento allegato al parere stesso;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto è adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, art. 69, comma 1, in attuazione delle previsioni dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con riguardo ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (di seguito IFTS) di cui al Capo III del predetto decreto e concerne:

a) la determinazione delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard minimi formativi allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b) l'adozione dei modelli e relative note di compilazione dei certificati di specializzazione tecnica superiore, per il loro riconoscimento tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell'istruzione.

Art. 2.

Standard formativi delle specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

1. Ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle certificazioni in esito ai percorsi di IFTS di cui al successivo art. 4, è approvato l'elenco delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale di cui all'allegato C, declinabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni professionali, espressione del contesto socio economico del territorio.

2. Al fine di valorizzare pienamente le opportunità offerte dall'apprendimento in assetto lavorativo e connotare al meglio la dimensione professionalizzante delle specializzazioni tecniche superiori, i percorsi di IFTS possono essere svolti in apprendistato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 per i giovani e ai sensi dell'art. 7, comma 4 del citato decreto per i lavoratori in mobilità.

Art. 3.

Competenze in esito

1. Le competenze in esito alle specializzazioni tecniche superiori di cui all'art. 1 connotano i percorsi di IFTS e assicurano il raggiungimento di omogenei livelli qualitativi nonché la spendibilità delle certificazioni conseguite e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo. A tal fine, le competenze di cui sopra, descritte secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato A, comprendono, in coerenza con quanto definito all'art. 4, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008:

a) competenze tecnico professionali, riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, definite nell'Allegato D;

b) competenze comuni a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale definite nell'Allegato E.

2. Ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche, i percorsi di IFTS sono da intendersi quali specializzazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell'istruzione tecnica e professionale, di cui ai decreti del Presidente delle Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010.

3. Al fine di facilitare il riconoscimento a livello territoriale, nazionale e comunitario da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite e in accordo con quanto già previsto dalle linee guida emanate ai sensi dell'art. 52 della legge n. 35/2012 citate in premessa, i percorsi di IFTS adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attività economiche ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).

4. In coerenza con quanto definito al precedente comma 2 e ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, l'Allegato B riporta la tabella indicativa della correlazione, a legislazione vigente, tra aree economico-professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli Istituti Tecnici Superiori (di seguito *ITS)*, indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali dell'Istruzione e Formazione Professionale e certificati

di specializzazione di Istruzione e Formazione Tecnica Professionali oggetto, questi ultimi, del presente decreto.

5. Fermo restando quanto previsto ai sensi e per gli effetti del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nell'ambito dei piani territoriali di cui al Capo IV del predetto decreto, le specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale possono essere declinate a livello territoriale dalle Regioni e Province Autonome, in coerenza con le indicazioni di cui all'allegato A, nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia e in relazione alle specifiche esigenze del mercato del lavoro e delle professioni territoriali.

6. Al fine di favorire il diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite, alla reversibilità delle scelte, al riconoscimento e alla valorizzazione dei crediti e alla personalizzazione dei percorsi, è previsto il riconoscimento dei crediti formativi, in conformità all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché la registrazione delle competenze certificate sul Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1 lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 4.

Certificati di specializzazione tecnica superiore

1. I certificati di specializzazione tecnica superiore si riferiscono alle specializzazioni tecniche superiori ricomprese nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 e sono rilasciati dalle Regioni e Province Autonome, previa verifica finale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, sulla base del modello e delle note di compilazione di cui Allegato F.

2. I certificati di specializzazione tecnica superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

3. Per quanto concerne la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) si rinvia al decreto attuativo di cui all'art. 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 5.

Regione autonoma Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Con l'anno formativo 2013-2014, si avvia, in fase di prima applicazione, il primo ciclo delle attività formative finalizzate al conseguimento dei certificati di specializzazione tecnica superiore secondo quanto indicato nel presente decreto. Le Regioni e PA possono integrare le programmazioni in corso con riferimento agli standard formativi di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. A conclusione dell'anno formativo 2013-2014, la fase di prima applicazione di cui al comma 1 sarà oggetto di attività di monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi di IFTS secondo una modalità coordinata con quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente i percorsi degli ITS.

Art. 7.

Clausola di salvaguardia

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 3 foglio n. 188

Allegato A

Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori di riferimento a livello nazionale e relativi standard minimi formativi

A - Premessa

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore, hanno durata di due semestri per un totale di 800-1000 E si realizzano attraverso l'acquisizione unitaria:

- delle competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali;
- delle competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica specializzazione tecnica superiore.

2. I percorsi di IFTS rispondono ad un'istanza di specializzazione tecnica e professionale basata sullo sviluppo dei risultati di apprendimento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale di livello secondario. La definizione e declinazione delle specializzazioni tecniche superiori tengono conto della fisionomia e dell'articolazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori in modo da evitare ridondanze e sovrapposizioni.

3. Gli standard minimi formativi dei percorsi di IFTS hanno come oggetto di riferimento fondamentale la competenza, intesa come "comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale" e sono definiti in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1).

4 Le competenze relative a standard minimi formativi, sono assunte come risultati di apprendimento per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore secondo la normativa vigente.

B – Criteri di descrizione delle specializzazioni tecniche di riferimento nazionale

1. Le specializzazioni tecniche superiori sono descritte in termini di standard minimi formativi, assunti a livello di sistema Paese, consistenti, per ciascuna specializzazione, in un insieme organico di competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto ad aree di specializzazione connesse ai processi di lavoro e alle aree di attività delle figure di qualificazione di livello secondario corrispondenti. Le specializzazioni sono descritte a "banda larga", secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi corrispondenti a un "*core*" di competenze valide e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi.

2. Le specializzazioni tecniche sono descritte in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1) e secondo il format di cui all'Allegato (A.2).

3. Le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale possono articolarsi, a livello regionale, in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro. L'eventuale declinazione regionale, in termini di competenze, abilità e conoscenze, dello standard minimo nazionale si intende aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento e descritta secondo indicazioni coerenti con l'allegato A1 e con il format di cui all'allegato A2.

C – Standard Formativi di Specializzazione Tecnica Superiore

1. L'IFTS è articolata secondo aree economico-professionali già adottate dalla Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e individuata tenendo conto delle competenze in esito ai percorsi triennali e quadriennali nonché degli apprendimenti in uscita dalla scuola secondaria superiore con particolare riferimento agli indirizzi, a normativa vigente, degli istituti tecnici e professionali di secondo ciclo.
2. Gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze comuni sono aggiornati periodicamente con cadenza triennale.

D. La manutenzione degli Standard formativi nazionali

1. La manutenzione nazionale prevede le seguenti operazioni:
    - l'aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori, delle relative competenze tecnico professionali e delle competenze comuni;
    - l'individuazione e la descrizione di nuove specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale.
2. Per entrambe le operazioni di manutenzione si prevedono le seguenti fasi procedurali:

a) proposta di aggiornamento degli standard a cura della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, in base a criteri e definizioni di cui alla *Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle "Qualificazioni" per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008* nonché secondo le indicazioni descrittivo-costruttive di cui di cui all'Allegato (A.1) e secondo il format di cui all'Allegato (A.2);

b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base di:

- verifica della completezza e conformità dei supporti documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1), al format di cui all'Allegato (A.2), comprensivi delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove e le precedenti denominazioni delle specializzazioni;
- valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo, anche attraverso il confronto con le parti sociali, in riferimento a:
    - aderenza delle proposte alle innovazione dei processi di lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico in una prospettiva di medio/lungo periodo;
    - comprovata sostenibilità/occupabilità riferita al target di utenza;
    - ricorsività e/o evidenza del carattere sovraregionale delle proposte;
    - coerenza e non sovrapposizione delle proposte con il quadro complessivo di istruzione e formazione tecnica e professionale;

c) condivisione delle proposte di aggiornamento e acquisizione del parere delle parti economiche e sociali e di UPI e ANCI nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

d) approvazione dell'aggiornamento dell'elenco dei certificati di specializzazione di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard minimi formativi con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata.

Allegato A.1

Indicazioni descrittive-costruttive per l'identificazione delle specializzazioni e per la definizione degli standard di competenze dei percorsi IFTS di cui al DPCM del 2008

1. Elementi descrittivi

1. Le specializzazioni IFTS sono:

- definite da una denominazione che identifica l'ambito della specializzazione;
- collocate nell'ambito delle aree economico-professionali già definite dall'accordo del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- definite da una o due competenze tecnico-professionali, e loro elementi costitutivi (abilità e conoscenze), di riferimento nazionale, eventualmente declinate nel profilo regionale sulla base di specifici fabbisogni territoriali; la declinazione regionale può comportare anche l'aggiunta di ulteriori competenze, e loro elementi costitutivi (abilità e conoscenze), ad integrazione e specificazione dello standard minimo nazionale di riferimento;
- referenziate ai codici statistici di riferimento della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP).

2. Il format dello standard minimo di competenze è definito nell'allegato A.2.

2. Criteri descrittivi dei diversi elementi

2.1 Le specializzazioni IFTS

La denominazione delle specializzazioni di IFTS qualifica lo standard in relazione ai seguenti elementi che lo caratterizzano:

- un processo produttivo o di erogazione di un servizio;
- una tecnologia.

Trattandosi di un ambito di specializzazione la dimensione del processo di produzione/erogazione servizio deve essere circoscritto; in alternativa, in caso di processi articolati e complessi si può fare riferimento ad una parte ben chiaramente identificata del processo complessivo. Analogamente il riferimento ad una tecnologia deve essere specifico e caratterizzato da una complessità compatibile con il livello di apprendimenti in ingresso e gli standard di percorso di cui al DPCM del 2008. In entrambi i casi la denominazione deve avere una chiara riconoscibilità nel mondo del lavoro.

La referenziazione delle specializzazioni IFTS alle classificazione delle attività economiche ATECO e alla classificazione delle professioni ISTAT 2011 è stata attuata in fasi successive e progressive:

a) Il primo passaggio ha implicato una correlazione tra le figure IFTS, così come individuate negli accordi Stato Regioni precedenti il DPCM del 25 gennaio 2008, e le aree economico professionali. L'area economico professionale (AEP), in coerenza con quanto già condiviso, è stata assunta come esito della referenziazione, e identificata a partire dai codici delle attività economiche (classificazione ATECO) e delle unità professionali (classificazione ISTAT 2011). L'Area economico professionale è stata già adottata per la

referenziazione al mondo del lavoro dell'offerta formativa del sistema della IeFP (Accordo in sede di Conferenza Unificata 27 luglio 2011) e dei profili nazionali degli ITS (decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011).

b) Il secondo passaggio ha implicato l'analisi dei processi di lavoro riferibili alle attività professionali correlate alle diverse AEP e l'individuazione di quei processi di lavoro che potessero essere descritti mediante competenze che *non* fossero già esito dell'offerta formativa già in essere e di analogo livello (ovvero percorsi quadriennali e curricoli riformati dell'istruzione tecnica e professionale).

c) Il terzo passaggio, infine, a partire dal codice sorgente Istat ATECO, si è concretizzato nella lettura analitica dei codici professionali della classificazione ISTAT 2011 corrispondenti, con particolare riferimento alla declaratoria e alle schede descrittive, individuando le abilità e conoscenze più prossime al fine della referenziazione proposta per le nuove specializzazioni IFTS.

2.2 Le competenze tecnico-professionali[1]

Per l'identificazione e la descrizione delle competenze tecnico-professionali di specializzazione, in coerenza con quanto già condiviso nell'ambito dell'accordo sul sistema di IFP e nella prospettiva di un sistema unitario, si definiscono i seguenti criteri metodologici :

- riferimento ai processi di lavoro ed alle attività specifiche fondamentali che connotano la specializzazione, e che la caratterizzano in modo essenziale;
- riferimento della competenza, in coerenza al quadro EQF, alla dimensione soggettiva di presidio dei processi di lavoro, e sua descrizione in termini di responsabilità e autonomia in rapporto alla mobilitazione dinamica e articolata da parte del soggetto di un insieme di risorse (in termini di abilità e conoscenze) necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività, al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo (output) in un determinato contesto e nel rispetto dei parametri attesi;
- conseguente utilizzo, sul piano descrittivo di verbi che maggiormente possono esprimere una tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia, la specificazione delle caratteristiche essenziali del contesto di esercizio, il riferimento alle risorse mobilizzate, l'indicazione della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda del grado di complessità della competenza;
- Identificazione, nella costruzione della competenza, degli elementi costitutivi - le abilità e le conoscenze - che in coerenza al quadro EQF sono intese e descritte nel seguente modo:
    - le *abilità* indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); possono ricorrere in competenze diverse ed esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di verbi e di una sintassi in grado di mettere in evidenza la dimensione

[1] Le indicazioni sono basate sulla metodologia definita dall'allegato A1 "Indicazioni descrittivo-costruttive IFP" (di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni del 25 febbraio 2010) e dall'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di IFP.

applicativa e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere spessore più ampio della competenza e devono essere almeno due per ogni competenza;
  - le *conoscenze* sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze, secondo criteri di essenzialità e di effettiva "formabilità" in relazione al contesto di apprendimento. Sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in competenze diverse. Il loro spessore va sempre legato al livello della competenza, a sua volta legato al target di riferimento;
- competenze e abilità espresse con verbi all'infinito; in via prioritaria nel descrittivo della competenza si utilizza un solo verbo, due verbi solo se necessario, ovvero quando indicano una successione organica e coerente; non si utilizzano due verbi quando uno contiene l'altro oppure se in alternativa; l'abilità è sempre descritta con un solo verbo; sia per le competenze che per le abilità non si utilizzano mai locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia";
- conoscenze espresse con sostantivi, indicanti prevalentemente tipologie e/o oggetti di saperi. Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle conoscenze, tenendo conto che la conoscenza è riferita ad una competenza di specializzazione, questa va integrata con un ambito concreto di applicazione professionale;
- abilità e conoscenze intese, rispettivamente, come minime ed essenziali perché necessarie e significative per far fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l'esercizio della competenza;
- mantenimento dello stesso descrittivo, al fine di garantire coerenza linguistica, quando una stessa conoscenza o abilità si ripete in più competenze.

2.3 Le competenze comuni

Le competenze comuni sono sviluppate in forma integrata con le competenze tecnico professionali con riferimento alle aree definite dal DPCM del 25 gennaio 2008 (art. 4, c. 2 punto c). Allo scopo di garantire un peso equilibrato rispetto alle competenze tecnico-professionali, le competenze comuni sono aggregate nei seguenti ambiti di competenza[2]:
- relazionale, comprendente anche le competenze linguistiche e comunicative;
- gestionale, comprendente le competenze organizzative, giuridiche ed economiche.

Nella loro identificazione e definizione si eviteranno sovrapposizioni o duplicazioni con i risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali e del quarto anno rispettivamente, dell'istruzione tecnica/professionale e dell'istruzione e formazione professionale.

[2] Le competenze scientifiche e tecnologiche sono ricomprese nelle competenze tecnico-professionali

Allegato A.2

Format di descrizione dello standard minimo di competenze

Specializzazione IFTS: XXXXXXXXXXXX

Area Economico-Professionale di riferimento: XXXXXXXXX

Codice professionale ISTAT (CP 2011):

Codice ATECO: XXXXXXXXX

COMPETENZA	
ABILITA'	CONOSCENZE

COMPETENZA	
ABILITA'	CONOSCENZE

Allegato B

Tavola indicativa della correlazione tra l'offerta di istruzione e formazione professionale, l'area economica e professionali, le filiere produttive e le aree tecnologiche/ambiti degli ITS

La tabella integra e completa i contenuti dell'Allegato B all'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 26 settembre 2012 in materia di adozione di Linee guida per misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35.
Essa è costruita a partire dalle aree economico professionali, adottate per la referenziazione dell'offerta formativa al mondo del lavoro. Ciò consente la messa in trasparenza del livello di prossimità di ciasun percorso, senza con ciò rappresentare un vincolo per le scelte individuali.
La tabella individua, anche ai fini dell'orientamento dei giovani, delle imprese e dei decisori politici, le possibili correlazioni, a legislazione vigente, tra l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, le aree tecnologiche/ambiti degli ITS, le specializzazioni di IFTS.

Legenda

Aree economico professionali: referenziazione, realizzata a partire dai codici delle attività economiche (classificazione ATECO) e della Nomenclatura delle Unità Professionali. Già adottate per la referenziazione al mondo del lavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza Unificata 27 luglio 2011), dei profili nazionali degli ITS (decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011)

Filiere produttive: insieme delle attività interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio - comprende tutte le attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio. Può comprendere, altresì, la rete delle attività professionali direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva. Le filiere sono state individuate sulla base di analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico e costituiscono un quadro di riferimento generale, senza vincoli definitori stringenti, pe costruire e articolare l'offerta formativa sul territorio.

Aree tecnologiche ed ambiti: riferimento delle figure nazionali dei percorsi degli ITS, definiti dal decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011, in attuazione del Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008. Aree tecnologiche: 1. Efficienza energetica; 2. Mobilità sostenibile; 3. Nuove tecnologie della vita; 4. Nuove tecnologie per il made in Italy; 5. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 6. Tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

Filiere formative: insieme dei percorsi che costruiscono l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale:
- Figure nazionali di riferimento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), riferite agli ambiti definiti dal decreto interministeriale del 7 settembre 2011;
- Certificati di Specializzazione di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
- Indirizzi di Istruzione Tecnica e Istruzione Professionale;
- Figure nazionali di riferimento delle Qualifiche Professionali (triennali), e dei Diplomi professionali (quadriennali) del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Aree economiche e professionali	Filiere produttive di riferimento per gli IFTS	Ambiti delle aree tecnologiche	Specializzazioni IFTS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
1. Agro-alimentare - Agricolutra, silvicoltura e pesca - Produzioni alimentari	Agribusiness	4.1-Sistema agro-alimentare		AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (Produzioni e trasformazioni; Viticoltura ed enologia; Gestione dell'ambiente e del territorio)	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	Tecnico della trasformazione agroalimentare	Operatore della trasformazione agroalimentare
						Tecnico agricolo	Operatore agricolo (Allevamento animali; Coltivazioni arboree; Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente)
							Operatore del mare e delle acque dolci
2. Manifattura e artigianato - Chimica - Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre - Vetro, ceramica e materiale da costruzione - Legno e arredo - Carta e cartotecnica - TAC e sistema moda	Sistema casa		Tecniche per la realizzazione artigianale del made in Italy	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO	PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	Tecnico del legno	Operatore del legno
						Tecnico delle lavorazioni artistiche	Operatore delle lavorazioni artistiche
	Sistema moda	4.4 -Sistema moda		SISTEMA MODA (Tessile, abbigliamento e moda; Calzature e moda)		Tecnico dell'abbigliamento	Operatore dell'abbigliamento
							Operatore delle calzature
	Chimica	3.1-Biotecnologie industriali e ambientali		CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (Chimica e materiali; Biotecnologie sanitarie; Biotecnologie ambientali)			Operatore delle produzioni chimiche

Aree economiche e professionali	Filiere produttive di riferimento per gli IFTS	Ambiti delle aree tecnologiche	Specializzazioni IFTS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
3. Meccanica, impianti e costruzioni - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Edilizia - Servizi di public utilities	Sanita'	3.2- Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi e dispositivi diagnostici		MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA		
	Costruzioni	4.2 -Sistema casa 1.1 Approvigionamento e generazione di energia	Tecniche di organizzaizone e gestione del cantiere edile	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Geotecnica)		Tecnico edile	Operatore edile
		1.2 Processi e impianti a elevata efficienza e risparmio energetico	Tecniche innovative per l'edilizia				
	Meccanica Packaging Mezzi di trasporto Metallurgia e siderurgia ICT	4.3 -Sistema meccanica	Tecniche di disegno e progettazione industriale	MECCANICA, MECCATRONICA (Meccanica e meccatronica; Energia)		Tecnico riparatore dei veicoli a motore Tecnico per l'automazione industriale Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati	Operatore meccanico Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (Riparazioni parti e sistemi meccanici e elettronici del veicolo; Riparazioni di carrozzeria) Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
			Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo				
			Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali				
			Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica				
			Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali				
	Energia ICT Sistema casa	1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico	Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente	ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (Elettrotecnica; Elettronica; Automazione)		Tecnico elettrico Tecnico elettronico Tecnico di impianti termici	Operatore elettrico Operatore elettronico Operatore di impianti termoidraulici

Aree economiche e professionali	Filiere produttive di riferimento per gli IFTS	Ambiti delle aree tecnologiche	Specializzazioni IFTS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche - Stampa ed editoria - Servizi di informatica - Servizi di telecomunicazioni e poste - Servizi culturali e di spettacolo	Mediatico audiovisivo	5.1 Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	Tecniche di allestimento scenico		PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI		
	ICT Mediatico audiovisivo	6.1 - Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software		GRAFICA E COMUNICAZIONE		Tecnico grafico	Operatore grafico (Stampa e allestimento; Multimedia)
		6.2 - Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza	Tecniche di produzione multimediale	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (Informatica; Telecomunicazioni)			
			Tecniche per la progettazione e gestione di database				
		6.3 - Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione	Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi				
			Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche				
			Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC				
	Sanità	3.2 Produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e biomedicali	Tecniche di informatica medica				

Aree economiche e professionali	Filiere produttive di riferimento per gli IFTS	Ambiti delle aree tecnologiche	Specializzazioni IFTS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
5. Servizi commerciali, trasporti e logistica - Servizi di distribuzione commerciale - Trasporti - Servizi finanziari e assicurativi - Area comune: Servizi alle imprese	Trasporti e logistica	2.1 - Mobilità delle persone e delle merci		TRASPORTI E LOGISTICA (Conduzione del mezzo; Logistica)			Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
		2.3 – Gestione infomobilità e infra-strutture logistiche					
	Meccanica Packaging Mezzi di trasporto Metallurgia e siderurgia	2.2 - Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture					
	ǀǀ	4.5 -Servizi alle Imprese	Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (Relazioni internazionali per il marketing; Sistemi informativi aziendali)	SERVIZI COMMERCIALI	Tecnico commerciale delle vendite	Operatore amministrativo-segretariale
						Tecnico dei servizi di impresa	Operatore ai servizi di vendita
6. Turismo e sport - Servizi turistici - Servizi attività ricreative e sportive	Turismo e beni culturali	5.1 - Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica	TURISMO	SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA (Enogastronomia; Servizi di sala e vendita; Accoglienza turistica)	Tecnico di cucina	Operatore della ristorazione (Preparazione pasti; Servizi di sala e bar)
						Tecnico di servizi di sala e bar	
			Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio			Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	Opertore ai servizi di promozione e accoglienza turistica (Strutture ricettive; Servizi del turismo)
						Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	
7. Servizi alla persona - Servizi socio-sanitari - Servizi di educazione e formazione - Servizi alla persona	Sanità	ǀǀ	ǀǀ	ǀǀ	SERVIZI SOCIO SANITARI	Tecnico di trattamenti estetici	Operatore del benessere
						Tecnico dell'acconciatura	

Allegato C
Elenco specializzazioni IFTS
correlazione con Area professionale e Area tecnologica

Area professionale	Specializzazione IFTS	Area tecnologica correlata
1. AGRO-ALIMENTARE	________________	__________
2. MANIFATTURA E ARTIGIANATO	1. Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy	1. *Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Ambito 5.1 Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale*
3. MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	1. Tecniche di disegno e progettazione industriale	*1. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica*
	2. Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo	*2. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica*
	3. Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica	*3. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica*
	4. Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali	*4. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica*
	5. Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali	*5. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica*
	6. Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente	*6. Efficienza energetica ambito 1.2 processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico*
	7. Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici	*7. Nuove tecnologia per la vita, ambito 3.2. produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali*
3.1 EDILIZIA (area economico professionale accorpata nell'area professionale meccanica)	8. Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile	8. *Efficienza energetica* 1. 1 Approvvigionamento e generazione di energia
	9. Tecniche innovative per l'edilizia	9. *Efficienza energetica 1 – Ambito 1.2. Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico*
4) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1. Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi	*1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione*

	2. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 3. Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC 4. Tecniche per la progettazione e gestione di database 5. Tecniche di informatica medica 6. Tecniche di produzione multimediale 7. Tecniche di allestimento scenico	*2. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione* *3. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione* *4. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.2 Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza* *5. Nuove tecnologie per la vita 3 – Ambito 3.2 Produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e biomedicali* *6. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 – Ambito 6.2 organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza* *7. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale*
5. SERVIZI COMMERCIALI	1. Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria	*1 - Nuove tecnologie per il made in Italy – Ambiti 4.5 servizi alle imprese*
6. TURISMO E SPORT	1. Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica 2. Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio	*1. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale* *2 Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale*
7. SERVIZI ALLA PERSONA	————————————	————

Allegato D
Competenze tecnico professionali riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento

Specializzazione IFTS in Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del *made in Italy*

Area Professionale di riferimento: Manifattura e artigianato

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.5.3. Tecnici delle produzioni manifatturiere

Codice ATECO: Le attività manifatturiere sono tutte le attività incluse nella Sezione C del volume Codici Istat Ateco 2007.
Sono incluse sia le industrie a carattere artigianale sia le attività su larga scala. Si noti che l'indicazione di massima è limitata al II digit lì ove si intendono praticabili tutte le specifiche relative all'attività produttiva di riferimento, mentre, lì ove il II digit risultava non adeguato a descrivere la specificità di tale specializzazione, è stato individuato il riferimento fino al IV digit.

13 Tessile, 14 Pellicceria, 15. Pelletteria 20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 31.0 Fabbricazione di mobili 32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose 25.99 fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a 26.52 fabbricazione di orologi	23.1 fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 23.3 fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta 23.4 fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica 23.7 taglio, modellatura e finitura di pietre . 32.2 fabbricazione di strumenti musicali 32.4 fabbricazione di giochi e giocattoli 32.9 industrie manifatturiere n.c.a**.**

COMPETENZA N. 1 **Progettare e realizzare prodotti artigianali *made in Italy* che prevedano la valorizzazione dei processi produttivi e dei materiali della cultura e della tradizione**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Individuare le tipicità della produzione artigianale di un territorio; - Correlare le risorse e le tradizioni del territorio con le tipicità dei prodotti; - Applicare tecniche di disegno creativo; - Utilizzare tecniche e software per il disegno tecnico di prodotti artigianali - Applicare tecniche per la realizzazione di prodotti artigianali - Selezionare materiali e adottare processi di lavorazione rispondenti a requisiti di qualità e rispetto della tradizione - Applicare tecniche di restauro di prodotti artigianali - Applicare tecniche di fidelizzazione della clientela	- Nozioni relative agli aspetti culturali, storici e naturalistici del territorio, al fine di valorizzare i prodotti artigianali locali; - Normativa a tutela del *made in Italy* - Tecniche grafiche di tipo tradizionale - Tecnologie informatiche per il disegno - Sistemi di prototipazione - Tecniche di marketing - Tecniche di vendita - Canali distributivi internazionali dei prodotti artigianali

Specializzazione IFTS in Tecniche di disegno e progettazione industriale

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.3.7 Disegnatori industriali e professioni assimilate

Codice ATECO: 71.12 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

COMPETENZA N. 1 **Produrre disegni costruttivi e interfacciare sistemi di grafica computerizzata con sistemi di prototipizzazione rapida**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Utilizzare il disegno tecnico e le procedure grafiche per documentare un prodotto industriale o un'idea progettuale in fieri; - Applicare le tecniche del disegno e della grafica computerizzata; - Leggere il disegno industriale e redigere il disegno costruttivo dei particolari e dei semplici complessivi del prodotto, nel rispetto della normativa vigente; - Generare un prototipo analitico e trasformarlo in un formato compatibile con il software di gestione della macchina RP (prototipazione rapida).	- Metodi della geometria proiettiva e descrittiva - Tecniche grafiche di tipo tradizionale; - Tecnologie informatiche di disegno automatico e disegno tecnico codificato; - Modellatori tridimensionali solidi o superficiali: tipologie e utilizzo; - Operazioni di interfacciamento tra i sistemi CAD e i sistemi di prototipazione rapida.

Specializzazione IFTS in Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.3.1.5 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

Codice ATECO: 71.20 Collaudi ed analisi tecniche
74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

COMPETENZA N. 1 **Rilevare ed esaminare gli scostamenti rispetto ai parametri di produzione, agli standard di qualità, alla sicurezza ambientale ed ai problemi specifici di produzione, adottando metodi e tecniche di progettazione nell'industrializzazione del prodotto**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Ricercare, sviluppare ed elaborare strategie per l'ottimizzazione dei flussi produttivi; - Utilizzare le metodologie per la definizione dei tempi e dei metodi - Utilizzare procedure per il controllo e la gestione della qualità - Identificare interventi correttivi delle difformità rilevare per il ripristino dei livelli di qualità attesi; - Identificare gli sprechi nei vari processi aziendali e le loro modalità di riduzione/rimozione.	- Tecniche per l'analisi dei metodi di lavoro e la movimentazione interna dei materiali; - Cicli di lavorazione: tipologie e caratteristiche; - Strumenti e informazioni necessarie ad attuare un sistema di monitoraggio continuo della qualità; - Normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro ed ambientale; - Strumenti del miglioramento di efficacia/efficienza: tipologie e caratteristiche applicative;

Specializzazione IFTS in Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 1.2.3.5. Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione;
3.3.4.1. Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

Codice ATECO: 52.10 Magazzinaggio e custodia

COMPETENZA N. 1 **Organizzare approvvigionamenti e rete distributiva**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Identificare i blocchi funzionali della catena logistica (Supply Chain) per standardizzare i flussi e realizzare l'integrazione logistica ; - Determinare le principali inefficienze della filiera; - Individuare interventi migliorativi della filiera; - Identificare i sistemi di immagazzinamento in base alle modalità di stoccaggio ed alle movimentazioni da eseguire; - Utilizzare software per la gestione del magazzino per programmare, gestire e contabilizzare i prelievi di merce, le giacenze e gli inventari; - Organizzare la programmazione operativa delle spedizioni; - Ottimizzare lo sfruttamento capacitivo dei vettori di trasporto; - Definire politiche di gestione della manutenzione; - Programmare l'approvvigionamento dei ricambi; - Applicare procedure standard del Sistema Qualità per valutare l'incidenza legata alla presenza di difettosità.	- Metodi quantitativi per il dimensionamento delle aree produttive e di assemblaggio; - Nozioni di statistica; - Sistemi integrati identificativi di lettura (bar-cose, trasponder…); - Software per la gestione informatizzata del magazzino; - Sistemi di trasporto e delle modalità di consegna; - Metodologia *ECR* (*Efficient Consumer Response);* - Sistemi *MRP* (*Material Requirements Planning);* - Norme e linee guida di riferimento per il settore.

COMPETENZA N. 2 **Controllare le fasi e i tempi della gestione della produzione industriale nell'ottica dell'ottimizzazione e della qualificazione del prodotto**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Pianificare in forma aggregata i fabbisogni di risorse e di capacità per definire i piani di produzione; - Pianificare e verificare l'efficacia degli interventi di manutenzione in ottica OEE (Efficienza Totale di un Impianto); - Applicare tecniche di gestione operativa e di controllo della produzione; - Applicare le principali tecniche di controllo dell'avanzamento della produzione per eseguire la schedulazione operativa delle attività; - Identificare le azioni di intervento a fronte dell'analisi degli scostamenti tra i costi a preventivo e quelli a consuntivo.	- Forme di automazione industriale; - Algoritmi di progettazione e miglioramento del lay-out e della matrice prodotto-processo; - Principi generali OEE *(Overall Equipment Effectivess* – Efficienza Totale di un Impianto); - Tecniche di schedulazione teorica delle attività; - Elementi di contabilità analitica.

Specializzazione IFTS in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 6.1.3.4 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione;
6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
6.2.3.5. Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di condizionamento
6.2.4.1 Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

Codice ATECO: 33.20 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali;
33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari

COMPETENZA N. 1 **Organizzare il servizio di installazione e di manutenzione di impianti civili e industriali**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare le metodologie di organizzazione della manutenzione e le procedure di manutenzione in relazione al sistema qualità; - Pianificare, in relazione all'impianto, la manutenzione preventiva o quella di pronto intervento; - Operare con software di supporto alla gestione del sistema-manutenzione; - Porre in relazione i mezzi e le procedure della sicurezza con i rischi potenziali presenti nell'ambiente di lavoro; - Associare le caratteristiche del contesto di operatività alle modalità di intervento - Applicare tecniche di pianificazione	- Software dedicati alla gestione delle manutenzioni di impianti, attrezzature, materiali e ricambi; - Processi manutentivi e di installazione: tipologie, attività, risorse - Componentistica di impianti civili e industriali - Principi di impiantistica civile e industriale - Principali riferimenti legislativi e normativi in materia

Specializzazione IFTS in Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientale e qualità dei processi industriali

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.8.1 Tecnici della sicurezza di impianti
3.1.8.2 Tecnici della sicurezza sul lavoro
3.1.8.3 Tecnici del controllo e della bonifica ambientale

Codice ATECO: 74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
71.20 Collaudi ed analisi tecniche

COMPETENZA N. 1 **Gestire il sistema qualità aziendale e il controllo di qualità del prodotto e del processo**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare tecniche statistiche di base per il controllo di qualità, - Predisporre metodi per la raccolta, l'elaborazione e l'organizzazione dei dati, anche sperimentali, sul prodotto e/o processo produttivo da analizzare; - Individuare le disfunzioni significative presenti all'interno di un processo organizzativo, di un'unità organizzativa o di una funzione; - Implementare specifiche azioni di miglioramento dei processi rispetto alla disfunzioni rilevate; - Individuare le eventuali disfunzioni del prodotto, impostando un processo di miglioramento della qualità; - Progettare e mantenere il sistema qualità aziendale - Effettuare l'analisi della convenienza economica della qualità e della non-qualità.	- Statistica descrittiva di base; - Software di elaborazione e codificazione dati; - Tecniche e metodiche di project management; - Strumenti di misura, controllo e prova; - Tecniche di contabilità industriale; - Normativa in materia di ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - Normativa in materia di HACCP.

COMPETENZA N. 2 **Valutare l’impatto delle prestazioni aziendali sull’ecosistema, attuando e promuovendo politiche di tutela ambientale, di risparmio energetico e di salvaguardia della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro**	
ABILITA’ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Monitorare, individuare e registrare le prestazioni ambientali ed energetiche nel tempo; - Identificare situazioni di non conformità e/o emergenza; - Formulare obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche dell’organizzazione; - Individuare i fattori di rischio attinenti alla sicurezza aziendale; - Elaborare il documento di valutazione dei rischi; - Identificare e misure di sicurezza da applicare ai vari settori aziendali; - Promuovere all’interno dell’azienda l’adozione di atteggiamenti consapevoli e collaborativi in merito al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoratore.	- Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, energia, sicurezza e prevenzione sul lavoro; - Strumenti statistici e previsionali applicabili alle tematiche ambientali, energetiche e della sicurezza; - Tecniche di base della comunicazione e della formazione; - Nozioni di chimica dell’atmosfera, del suolo e delle acque, di biologia industriale e di ecologia; - Nozioni sul funzionamento di impianti e macchinari presenti nei processi produttivi; - Normative di riferimento

Specializzazione IFTS in Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni (servizi public utilities)

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.8.3 Tecnici del controllo e della bonifica ambientale

Codice ATECO: 84.12 Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, dell'istruzione, di servizi culturali e ad altri servizi sociali (esclusa l'assicurazione sociale obbligatoria)

COMPETENZA N. 1 **Partecipare alle valutazioni di impatto ambientale e ai piani di monitoraggio di sistemi e processi ambientali per la tutela e salvaguardia del territorio**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Utilizzare metodi e tecniche di misura e telerilevamento; - Individuare gli strumenti idonei al monitoraggio di un determinato fenomeno; - Ottimizzare l'utilizzo delle reti di monitoraggio; - Controllare la qualità ambientale in strutture e sistemi complessi; - Risolvere problemi di installazione e approfondimento in relazione ai limiti e alle potenzialità delle singole strumentazioni; - Definire la rete e scegliere le postazioni più idonee per il monitoraggio di un determinato fenomeno	- Sistemi e processi ambientali, compresi quelli di produzione e trasformazione relativi ai diversi impianti di trattamento rifiuti e delle acque; - Norme da applicare in materia di valutazione d'impatto ambientale sulla base del principio di competenza; - Soggetti e procedure amministrative relativi alla verifica ed approvazione dei progetti di *Via e di Vas*; - Tecniche e strumentazioni più adatte al monitoraggio di un fenomeno; - Tecniche di controllo dei parametri di qualità ambientale; - Metodiche per la diagnosi e la certificazione di qualità ambientale.

COMPETENZA N. 2 **Collaborare alla gestione del territorio e dell'ambiente, intervenendo nei processi di presidio diagnostico-funzionale degli impianti di trattamento dei reflui, e dei sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Utilizzare metodi e strumenti a supporto del presidio funzionale degli impianti; - Diagnosticare problemi, in termini di cause-effetti e valutazioni; - Definire azioni propositive per la tutela e la salvaguardia del territorio; - Intervenire nella realizzazione di opere di primo intervento per la mitigazione dei rischi.	- Metodi e strumenti per la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento alla gestione degli impianti di trattamento dei reflui, e dei sistemi di raccolta e smaltimento; - Aspetti normativi, amministrativi e tecnici relativi al censimento delle opere di difesa e relativo stato di efficienza; - Procedure di verifica della conformità degli impianti agli standard ambientali comunitari; - Interventi di difesa e salvaguardia: tipologie e classificazione.

Specializzazione IFTS in Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.7.3 Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica

Codice ATECO: 33.13 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche
33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;
33.20 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali

COMPETENZA N. 1 **Effettuare i servizi di manutenzione, riparazione e collaudo della strumentazione diagnostica e radiodiagnostica, operando nel rispetto delle norme di sicurezza previste e conformando ad esse l'attività di manutenzione**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Installare e calibrare periodicamente la strumentazione; - Eseguire riparazioni e manutenzione preventiva e correttiva della strumentazione; - Verificare periodicamente la sicurezza elettrica della strumentazione; - Valutare le esigenze di rinnovo e/o potenziamento della strumentazione.	- Principi di elettromeccanica ed elettronica in ambito di strumentazione diagnostica; - Caratteristiche microclimatiche e illuminotecniche necessarie nell'ambiente; - Normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di sicurezza negli ambienti radiodiagnostica; - Sistema di controllo di qualità secondo le norme di radioprotezione.

Specializzazione IFTS in Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.5.2 Tecnici della gestione di cantieri edili

Codice ATECO: 41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali; 43.12 Preparazione del cantiere edile

COMPETENZA N. 1 **Gestire l'organizzazione del lavoro nel cantiere**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Programmare l'attività cantieristica in ragione delle necessità tecniche e nel rispetto della programmazione finanziaria dell'opera; - Definire procedure di esecuzione dei lavori nel rispetto del piano generale della sicurezza; - Monitorare i rischi della sicurezza relativa all'ambiente di lavoro; - Verificare il grado di osservanza degli standard di sicurezza.	- Organizzazione e funzionamento del cantiere edile; - Metodologie per la pianificazione e controllo dei progetti; - Tecniche di gestione delle risorse umane e di organizzazione dei cantieri; - Tipologie e prestazioni delle macchine e delle attrezzature; - Principi di gestione economico-finanziaria e metodologie per la redazione e l'utilizzo dei libri contabili; - Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza nei cantieri; - Regole e modalità di comportamento generali e specifiche nei cantieri; - Misure preventive, protettive e integrative rispetto a quelle contenute nei PSC.

Specializzazione IFTS in Tecniche innovative per l'edilizia

Area Professionale di riferimento: Meccanica, impianti e costruzioni

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.3.6 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili

Codici ATECO: 43.29 Altri lavori di costruzione e installazione;
43.99 Altri lavori specializzati di costruzione

COMPETENZA N. 1 **Prefigurare interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle opere edili**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare tecniche di diagnosi energetica degli edifici esistenti; - Individuare gli elementi essenziali degli interventi di miglioramento energetico da realizzare: tipologia di intervento, caratteristiche, finalità; - Individuare i sistemi energetici più idonei agli interventi da realizzare; - Valutare le caratteristiche funzionali, applicative ed economiche delle diverse tecnologie disponibili, rispetto alle specifiche del progetto tecnico.	- Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili: caratteristiche, impiego, impatto; - Tecnologie costruttive e di impiantistica civile (climatizzazione, idraulica, illuminotecnica); - Riferimenti legislativi e normativi in materia di sistema edificio e impiantistica; - Prodotti e materiali per l'edilizia eco-sostenibile; - Elementi di domotica; - Tecniche per la valutazione economica degli investimenti.

COMPETENZA N. 2 **Prefigurare interventi per il miglioramento delle prestazioni acustiche delle opere edili**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare tecniche di misura fonometrica in opera; - Individuare soluzioni tecnologiche per il miglioramento dell'isolamento acustico degli edifici.	- Grandezze significative nel campo dell'acustica edilizia; - Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di acustica edilizia; - Metodi di calcolo dei requisiti acustici passivi; - Prodotti e materiali per l'isolamento acustico nell'ambiente abitativo; - Tecniche di fono isolamento degli edifici.

Specializzazione IFTS in Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

Area Professionale di riferimento: Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.2.5 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Codice ATECO: 63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
63.12 Portali web

COMPETENZA N. 1 **Effettuare l'implementazione delle politiche di sicurezza informatica**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Analizzare gli *asset* critici per identificare debolezze e vulnerabilità; - Applicare metodi di documentazione delle politiche di sicurezza; - Applicare metodologie per la definizione del piano di gestione del rischio; - Applicare criteri di valutazione e prevenzione del rischio informatico.	- Politiche di gestione della sicurezza; - Standard e *best practice* di sicurezza delle informazioni; - I rischi critici per la sicurezza informatica.

COMPETENZA N. 2 **Effettuare la verifica dei sistemi di sicurezza intervenendo in caso criticità**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Svolgere visite ispettive periodiche per la sicurezza informatica; - Applicare metodi di rilevazione delle intrusioni nella rete; - Utilizzare strumenti di controllo degli accessi; - Applicare tecniche di programmazione per la sicurezza; - Applicare procedure di sicurezza per le reti wireless; - Applicare procedure per la sicurezza dei dati; - Applicare tecniche di protezione crittografica.	- Sistemi di prevenzione degli attacchi; - Crittografia; - Tecniche di sviluppo software sicuro; - Tecniche per la sicurezza delle reti wireless; - Procedure di backup e *restore*; - Antivirus; - Configurazione di firewall.

Specializzazione IFTS in Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche

Area Professionale di riferimento: Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni

Codice ATECO: 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione

COMPETENZA N. 1 **Progettare applicazioni software**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare tecniche di interazione strutturata con il cliente - Definire i requisiti dell'applicazione - Individuare e modellare i processi - Applicare metodi di progettazione - Utilizzare tecniche di pianificazione delle attività	- Tecniche per la redazione di requisiti e specifiche - Tecniche per la modellazione dei requisiti - Tecniche di progettazione concettuale - Tecniche di redazione documenti di analisi

COMPETENZA N. 2 **Sviluppare applicazioni software**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Utilizzare e integrare componenti reperibili sul mercato; - Applicare tecniche di installazione configurazione delle applicazioni; - Applicare tecniche di collaudo del software; - Svolgere interventi di manutenzione del software; - Scegliere i linguaggi di programmazione in base alle caratteristiche dell'applicazione; - Scegliere strumenti di sviluppo in base alle caratteristiche dell'applicazione; - Applicare tecniche di codifica degli algoritmi; - Applicare tecniche di documentazione dell'applicazione.	- Sistemi operativi; - Strumenti di sviluppo; - Tecniche di programmazione strutturata; - Tecniche di programmazione ad oggetti; - Linguaggi di programmazione imperativi; - Linguaggi di programmazione ad oggetti - Tipologie di applicazioni; - Tecniche di *debugging;* - Metodi di collaudo di procedure e applicazioni.

Specializzazione IFTS in Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC

Area Professionale di riferimento: Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.2.6 Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni

Codice ATECO: 61.10 Telecomunicazioni fisse;
61.20 Telecomunicazioni mobili;
61.30 Telecomunicazioni satellitari;
61.90 Altre attività di telecomunicazione

COMPETENZA N. 1 **Realizzare sistemi integrati per le telecomunicazioni**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare tecniche di analisi di una rete TLC; - Disegnare l'infrastruttura tecnologica richiesta dal sistema TLC; - Individuare i prodotti di mercato in base ai requisiti di rete; - Interpretare i documenti che declinano gli standard relativi alle reti TLC; - Utilizzare software per la progettazione di una rete TLC; - Applicare tecniche di assemblaggio di sistemi TLC; - Applicare tecniche di configurazione dei dispostivi TLC; - Applicare tecniche programmazione del software dei dispostivi TLC ; - Applicare tecniche di test dei sistemi TLC.	- Protocolli per stazioni mobili; - Standard e tecnologie per comunicazioni senza fili; - Standard e tecnologie per comunicazione satellitare; - Compatibilità tra le tecnologie; - Normativa internazionale sulle TLC.

Specializzazione IFTS in Tecniche per la progettazione e gestione di database

Area Professionale di riferimento: Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.2.4 Tecnici gestori di basi di dati

Codice ATECO: 63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

COMPETENZA N. 1 **Progettare e implementare database**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Utilizzare strumenti di database design software; - Implementare un database relazionale in base a specifiche di progetto; - Utilizzare linguaggi di interazione con il database; - Creare applicazioni per l'interfacciamento con un database.	- Modello concettuale, logico e fisico di un database; - Database design software; - Linguaggi di programmazione per database.

Specializzazione IFTS in Tecniche di informatica medica

Area Professionale di riferimento: Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.7.3 Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica

Codice ATECO: 62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
62.03 Gestione di strutture informatizzate;

COMPETENZA N. 1 **Gestire apparecchiature e strumenti per la diagnosi e la cura, curando la manutenzione, la riparazione, il collaudo e la configurazione delle tecnologie informatiche**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare tecniche di installazione e aggiornamento di software; - Applicare tecniche di configurazione dei prodotti software e delle loro interfacce; - Applicare tecniche di verifica del funzionamento e la sicurezza di strumenti e apparecchiature; - Collaborare con il personale medico e paramedico nell'uso di routine; - Gestire la relazione con i fornitori per acquisire informazioni tecniche per la scelta ed il corretto utilizzo di apparecchiature e strumenti e per la dismissione; - Utilizzare tecniche di estrazione informazioni per l'elaborazione di dati clinici e sanitari.	- Apparecchiature e strumenti per la diagnostica; - Apparecchiature e strumenti per le cure terapeutiche; - Software per la diagnostica; - Software per le cure terapeutiche; - Organizzazione degli istituti ospedalieri; - Organizzazione sanitaria extra ospedaliera; - Il mercato delle apparecchiature e strumenti per la medicina.

Specializzazione IFTS in Tecniche di produzione multimediale

Area Professionale di riferimento: Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.2.2 Tecnici esperti in applicazioni

Codice ATECO: 63.12 Portali web;
58.29 Edizioni di altri software;
58.12 Pubblicazioni di elenchi e mailing list

COMPETENZA N. 1 **Sviluppare soluzioni per la comunicazione multimediale**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti editoriali; - Applicare tecniche di web *writing*; - Applicare tecniche di elaborazione delle immagini; - Utilizzare software di grafica; - Utilizzare software per l'elaborazione dei suoni; - Utilizzare software per elaborazione video; - Utilizzare software per produrre animazioni; - Applicare tecniche di sincronizzazione audio/video; - Applicare tecniche di promozione prodotti/servizi su web; - Applicare metodi di promozione di un sito web; - Applicare tecniche di pubblicazione sui diversi canali e supporti.	- Formati audio, immagini e video; - Tecnologie per il video e lo streaming; - Tecniche di elaborazione delle immagini; - Tecniche di elaborazione dei suoni; - Tecnologie per la comunicazione; - Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d'autore) e la privacy; - Norme e principi sull'accessibilità su web; - Principi di usabilità su web; - Elementi di marketing - Tecniche di posizionamento sui motori di ricerca

Specializzazione IFTS in Tecniche di allestimento scenico

Area Professionale di riferimento: Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.4.4.1 Grafici, disegnatori e allestitori di scena

Codice ATECO: 90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

COMPETENZA N. 1 **Realizzare allestimenti scenici**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Interpretare un disegno tecnico; - Utilizzare software per il disegno tecnico; - Applicare tecniche di pianificazione delle attività per la realizzazione dell'allestimento scenico; - Individuare i materiali adeguati alla realizzazione dell'allestimento scenico; - Utilizzare strumenti per la lavorazione dei materiali per l'allestimento scenico; - Utilizzare strumenti e tecniche di assemblaggio; - Applicare tecniche di gestione dello spazio scenico.	- Scenotecnica; - Disegno tecnico; - Tecnologia dei materiali; - Metodologia per la costruzione di allestimenti scenici; - Macchinari per la lavorazione dei materiale per l'allestimento scenico; - Tecniche di gestione dello spettacolo; - Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

COMPETENZA N. 2 **Realizzare la messa in scena di uno spettacolo**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Identificare le fasi di allestimento, verifica, montaggio/smontaggio, movimentazione di un allestimento scenico; - Individuare correttamente i tempi degli interventi necessari; - Utilizzare strumenti e attrezzature per allestimenti scenici; - Applicare tecniche di riparazione/modifica di allestimenti scenici; - Utilizzare tecniche per la movimentazione di allestimenti scenici; - Applicare tecniche per la verifica e la conservazione di elementi e oggetti di scienza.	- Spazio scenico; - Tipologie di allestimento scenico; - Tecniche di gestione dello spettacolo; - Tecniche di montaggio e smontaggio di allestimenti scenici; - Tecniche di movimentazione dei materiali; - Tecniche di archiviazione; - Tecniche di inventariazione; - Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; - Elementi di logistica.

Specializzazione IFTS in Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria

Area Professionale di riferimento: Servizi commerciali

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 4.3.2.3. Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione
4.3.2.1 Addetti alla contabilità

Codice ATECO: 69.20 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro

COMPETENZA N. 1 **Costruire ed implementare un sistema di contabilità generale ed analitica**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Applicare le regole imposte dalla normativa civilistica e dai principi contabili per la tenuta della contabilità; - Rilevare i principali fatti contabili scaturenti dall'attività di impresa; - Applicare i metodi della contabilità generale e analitica; - Utilizzare software gestionali e di tenuta della contabilità per lo snellimento e l'automazione delle procedure; - Applicare modalità di classificazione dei costi funzionalmente alla costruzione e implementazione di un sistema di contabilità dei costi; - Analizzare l'impatto della normativa fiscale sulle principali voci del bilancio di esercizio.	- Principi della normativa civilistica e fiscale; - Principi ragioneristico-contabili, contabilità direzionale, contabilità analitica, sistema di budget, sistema di reporting, sistema di classificazione dei costi, sistemi di rilevazione dei costi; - Software per la gestione dei dati contabili.

COMPETENZA N. 2 **Collaborare all'implementazione di un sistema di controllo di gestione integrando gli aspetti economico-finanziari con gli indicatori di efficacia ed efficienza di prodotto e di processo**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Analizzare dati economico-finanziari utili a tipizzare la forma organizzativa dell'azienda in rapporto alle dimensioni, all'ambiente, alle strategie, all'organizzazione ed ai prodotti; - Applicare la normativa civilistico-societaria e fiscale relativa al proprio ambito professionale/aziendale, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali; - Orientarsi nel quadro dei principali vincoli normativi e delle forme contrattuali che regolano i rapporti di lavoro nell'impresa;	- Nozioni relative alle principali forme organizzative dell'impresa; - Indicatori di efficacia ed efficienza riferiti alla struttura ed alla organizzazione dell'impresa; - Fonti normative a livello nazionale, regionale e comunitario che regolano l'attività e le relazioni dell'impresa; - Normativa di settore (ambiente, sicurezza, lavoro, privacy, tutela del consumatore); - Principi della normativa civilistica e fiscale; - Quadro di riferimento normativo in tema di disciplina del lavoro subordinato nell'impresa, di contratti collettivi nazionali e di contratti individuali.

Specializzazione IFTS in Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomia

Area Professionale di riferimento: Turismo e Sport

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 5.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura ed alla distribuzione dei cibi

Codice ATECO: 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

<table>
<tr><td colspan="2">COMPETENZA N. 1

Progettare e realizzare menù e prodotti che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche del territorio, selezionando i fornitori e adottando tecniche di preparazione, cottura e servizio che ne esaltino le caratteristiche e proprietà</td></tr>
<tr><td>ABILITA' MINIME</td><td>CONOSCENZE ESSENZIALI</td></tr>
<tr><td>- Individuare le tipicità enogastronomiche del territorio;
- Correlare le risorse e le tradizioni del territorio con le tipicità dei prodotti;
- Predisporre e realizzare menù utilizzando prodotti tipici del territorio;
- Curare l'elaborazione e la presentazione dei piatti scegliendo tecniche che esaltino e valorizzino i prodotti enogastronomici;
- Selezionare i fornitori, che forniscono maggiori garanzie sulla qualità dei prodotti enogastronomici;
- Curare l'approvvigionamento e le tecniche di trasformazione e conservazione dei prodotti.</td><td>- Nozioni relative agli aspetti culturali, storici e naturalistici del territorio, al fine di valorizzare i prodotti enogastronomici legati agli aspetti locali;
- Tecniche di trasformazione, valorizzazione, di presentazione dei prodotti tipici;
- Principi di normativa comunitaria e nazionale a tutela delle produzioni enogastronomiche tipiche.</td></tr>
</table>

Specializzazione IFTS in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

Area Professionale di riferimento: Turismo e sport

Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.4.1.1. Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Codice ATECO: 79.11 Attività delle agenzie di viaggio
79.12 Attività dei tour operator
79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

COMPETENZA N. 1 **Identificare ed erogare servizi turistici finalizzati a valorizzare e integrare risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche del territorio**	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Individuare le tipologie di prodotto/servizio in rapporto a target/esigenze della clientela; - Individuare le principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del territorio per la realizzazione dei prodotti/servizi; - Curare l'elaborazione di prodotti/servizi, nuovi ed esistenti, anche mediante l'utilizzo delle ICT; - Supportare le attività di pianificazione, di promozione e di commercializzazione dell'offerta sui mercati locali, nazionali ed internazionali; - Supportare le iniziative di relazioni pubbliche con particolare riferimento a quelle che possono essere intraprese da Organizzazioni sia pubbliche che private.	- Il mercato del turismo e le sue tendenze - Le politiche e le strategie turistiche - Tecniche di comunicazione e relazione con il cliente

Allegato E

Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale

Competenze comuni[1]

Le competenze comuni sono sviluppate in forma integrata con le competenze tecnico professionali con riferimento alle aree definite dal DPCM 2008 (art. 4, c. 2 punto c).

Allo scopo di garantire un peso equilibrato delle competenze comuni rispetto a quelle tecnico-professionali, le prime sono aggregate nei seguenti ambiti di competenza:

1. relazionale, comprendente anche le competenze linguistiche e comunicative;
2. gestionale, comprendente le competenze organizzative, giuridiche ed economiche.

AMBITO RELAZIONALE COMPETENZA **Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il raggiungimento di un risultato comune**	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Utilizzare strumenti, documentazione e tecniche specifiche per reperire e condividere informazioni e istruzioni; - Documentare le attività secondo le procedure previste e criteri di tracciabilità; - Utilizzare modalità di gestione delle relazioni e di comunicazione differenziate in rapporto alle situazioni e alle diverse tipologie di interlocutori; - Condividere le informazioni sul lavoro e sui risultati ottenuti.	- Caratteristiche e convenzioni dei linguaggi specialistici in lingua madre e straniera del settore di riferimento; - Tecniche, metodi e strumenti di raccolta, elaborazione, analisi di informazioni e dati; - Applicativi informatici a supporto della gestione dei flussi informativi e della comunicazione; - Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti; - Tecniche di reporting.

[1] Le competenze comuni, al pari delle competenze tecnico professionali individuate per le specializzazioni IFTS di cui all'Allegato C, sono articolate, secondo i criteri metodologici di cui all'Allegato A, A.1 e A. 2 e definite nelle loro abilità minime e conoscenze essenziali; l'eventuale declinazione regionale, in termini di competenze, abilità e conoscenze dello standard minimo nazionale si intende aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento.

AMBITO GESTIONALE COMPETENZA **Assumere comportamenti e strategie funzionali ad un'efficace ed efficiente esecuzione delle attività**	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Utilizzare le risorse secondo criteri di efficacia ed efficienza; - Identificare le criticità emergenti da processi lavorativi e le possibili soluzioni migliorative; - Utilizzare le tecnologie e le tecniche specifiche del settore, nel quadro delle normative, dei protocolli e dei disciplinari di riferimento; - Identificare dati quantitativi e qualitativi relativi alla misurazione aziendale della produttività; - Valutare i risultati intermedi e finali raggiunti nella propria attività.	- Principi di qualità e controllo della produzione; - Sicurezza, prevenzione, sostenibilità: normative, protocolli, procedure, approcci di riferimento per il settore di appartenenza; - Tecniche per la valutazione economica delle alternative; - Fonti documentali che regolano la vita lavorativa e l'impresa; - Tecniche di rilevazione dati e informazioni.

Allegato F

LOGO REGIONE / PA

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Post-secondary Qualification Certificate of specialization

Conseguito in /*Achieved in*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
POST-SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

(ai sensi dell'art. 10 del DPCM **del 25/01/2008** e della **legge regionale/P.A. n...)**

Specializzazione tecnica superiore nazionale di riferimento:
National post-secondary qualification of specialization

____

DENOMINAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE DELLA REGIONE/P.A.
NAME:

Livello EQF[1]**:** _______

conferita a:
Awarded to the candidate

NOME/ *name*________________________________**COGNOME/** *surname*____________________________

nato/a */Born in*____ **il** /
*On*________________________

Sede */ Place* ______________________________ **Data** */ Date*:
____

LOGO REGIONE / PA

Area professionale[2] / *Reference area of sector-occupation:* ____________________

Codice attività economica ATECO: ____________________

Codice professionale ISTAT (CP 2011)[3]**:** ____________________

	RISULTATI DI APPRENDIMENTO[4] **/** *learning outcomes achieved*		
	COMPETENZE/ *Competencies (*)*	ABILITA' / *skills*	CONOSCENZE / *Knowledge*
Standard formativo nazionale di riferimento	- A	- A1 - A2 - A3 - ….	IDEM
	- B	- B1 - B2 - B3 - …	IDEM
* Riportare le denominazioni di tutte le **competenze tecnico-professionali** e **comuni** nazionali di riferimento che esprimono la specifica fisionomia dello studente al termine del percorso. Utilizzare sempre le denominazioni delle competenze che rappresentano lo standard nazionale.			
Profilo Regionale	COMPETENZE/ *Competencies* (**)	ABILITA' / *skills*	CONOSCENZE / *Knowledge*
	A	- A1 - A2 - A3 - …..	IDEM
	B	- B1 - B2 - B3 - …..	IDEM
** Riportare solo le denominazioni delle competenze tecnico-professionali specifiche previste dal Profilo della Regione / P.A che sono aggiuntive o che rappresentano una coniugazione di quelle dello standard nazionale; riportare anche le competenze **comuni** che, a livello regionale, siano state ulteriormente specificate.			

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO/ *learning experiences in workplace*

Tipo di esperienza *Kind of experience*	Durata in ore *Duration in hours*	Denominazione del soggetto ospitante *Name of the organisation*	Sede/contesto di svolgimento *Address*
Tirocinio / *Stage*	__________	____________________	____________________
Apprendistato *Apprentice*	__________	____________________	____________________
(Altro / *Other*) _________	_________	____________________	____________________

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE [5]:
Other comments

____
____
____
____
____

Firma[6] / *Signature*

____

[1] Riportare il livello di qualificazione di cui all'European Qualification Framework – EQF (Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008), definito nell'ambito del Quadro Nazionale delle Qualifiche.
[2] Denominazione dell'area professionale di riferimento di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011.
[3] Denominazione dei riferimenti alla nuova classificazione delle professioni adottati dall'ISTAT nel 2011.
[4] Riportare nei riquadri le denominazioni dei risultati di apprendimento in termini di competenze e/o loro elementi (abilità minime/conoscenze essenziali) effettivamente acquisiti dallo studente, afferenti sia all'ambito delle competenze comuni, sia a quello delle competenze tecnico-professionali. Non riportare, in quanto non pertinenti con l'oggetto dell'attestazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità /moduli didattici o formativi; contenuti specifici sviluppati; ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso. Le abilità e le conoscenze devono sempre essere poste in connessione alla competenza di riferimento e riportate nei campi del relativo riquadro. Per tutte le acquisizioni, ai fini della loro leggibilità e trasferibilità, utilizzare solo le denominazioni di cui allo standard/ai risultati di apprendimento nazionale - o della sua/loro declinazione/articolazione regionale
[5] Altri eventuali elementi utili alla descrizione degli apprendimenti acquisiti in esito al percorso.
[6] Del Responsabile della procedura individuato dalle singole Regioni/P.A.

13A03258

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2013.

Definizione delle imprese a forte consumo di energia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e, in particolare, l'art. 17 che dispone la facoltà, per gli Stati membri, di applicare, a condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella direttiva stessa siano rispettati in media per ciascuna impresa, sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'art. 8, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* della medesima direttiva, nonché di elettricità in favore, tra l'altro, delle imprese a forte consumo di energia fornendo, altresì, la definizione di tali imprese;

Considerata la facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 17, paragrafo 1, della predetta direttiva 2003/96/CE, di applicare, nell'ambito della definizione di impresa a forte consumo di energia prevista dallo stesso articolo, concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, la definizione, in applicazione dell'art. 17 della predetta direttiva 2003/96/CE, delle imprese a forte consumo di energia in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa;

Considerata l'opportunità di adottare livelli minimi di consumo e di incidenza tali da comprendere una parte ampia dei consumi energetici destinati ad attività d'impresa;

Considerata l'opportunità di contemplare, ai fini dell'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa, oltre ai costi dell'energia acquistata anche quelli dell'energia generata dall'impresa stessa;

Considerata l'esigenza di definire specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica ai fini dell'attuazione dell'art. 39, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce, in applicazione dell'art. 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia attuando l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) annualità di riferimento: l'anno solare per il quale l'impresa presenta la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui al medesimo art. 6;

b) PUN: il prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano, inteso come media dei prezzi che si formano sul mercato del giorno prima (MGP) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante "approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico" e successive modificazioni;

c) prodotti energetici: i prodotti di cui all'art. 21, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché gli altri prodotti ad essi equivalenti in relazione all'uso, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 21, impiegati come combustibili per riscaldamento o per alimentare motori fissi, impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;

d) energia elettrica: l'energia elettrica, comunque generata o acquistata dall'impresa, nell'annualità di riferimento, per lo svolgimento della propria attività;

e) energia diversa dall'elettrica: l'energia derivata dall'utilizzo dei prodotti energetici di cui alla lettera *c)*, utilizzati dall'impresa, nell'annualità di riferimento, per lo svolgimento della propria attività, espressa in gigawattora;

f) impresa: un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, come definita dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE; per le imprese facenti parte di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo.

Art. 2.

Imprese a forte consumo di energia

1. Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;

b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

Art. 3.

Rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico

1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento.

2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico è elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto di cui al comma 1, eventualmente anche con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione, mediante l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Art. 4.

Determinazione del costo effettivo dell'energia utilizzata

1. Ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia utilizzata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'art. 3, comma 1, sono presi in considerazione, relativamente all'annualità di riferimento:

a) per i prodotti energetici: il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta dalle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall'impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi e al netto dell'IVA detraibile, con l'esclusione del costo dei quantitativi dei prodotti energetici impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica di cui alla lettera *b)* del presente comma;

b) per l'energia elettrica: per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN. Per attività con più punti di consegna e differenti classi di consumo, il costo è calcolato come media ponderata dei prezzi finali come indicati nella presente lettera.

2. Ai costi di cui al comma 1, sono detratti, altresì, gli incentivi sulla produzione energetica percepiti, a qualunque titolo, dall'impresa nell'annualità di riferimento, non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 5.

Art. 5.

Determinazione del valore del fatturato

1. Il valore del fatturato di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e all'art. 3, comma 1, è assunto pari al volume di affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6.

Elenco delle imprese a forte consumo di energia

1. È istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico l'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 2 nonché delle imprese che rispettano i requisiti previsti dall'art. 3.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo le modalità di cui al comma 3, le imprese presentano, entro il mese di ottobre dell'anno successivo all'annualità di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il rappresentante legale o negoziale attesta che, in relazione alla predetta annualità di riferimento, si sono verificate, a seconda dei casi, le condizioni previste dall'art. 2 ovvero quelle previste dall'art. 3 del presente decreto. Nella medesima dichiarazione sono altresì indicati:

a) il codice ATECO, inerente l'attività produttiva svolta dall'impresa, come risultante alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato presso cui l'impresa è iscritta;

b) i quantitativi di energia utilizzata di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, specificando i quantitativi di energia elettrica e dei prodotti energetici;

c) i valori dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* e art. 3, comma 1;

d) i codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla partita IVA.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure, individua le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 nonché le modalità per la sua trasmissione agli enti indicati al comma 4.

4. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico provvede a trasmettere annualmente, esclusivamente in formato elettronico, l'elenco di cui al comma 1, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Agenzia delle entrate e al Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai fini dell'espletamento dei relativi controlli di competenza.

5. Alle attività previste dal presente articolo le Amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

13A03398

DECRETO 10 aprile 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.129 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 27 marzo, 28 agosto, 26 settembre 2012, 9 gennaio, 12 febbraio e 11 marzo 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017, di cui al decreto del 27 marzo 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 27 marzo 2012.

Le prime due cedole dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 marzo 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi

dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 27 marzo 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 aprile 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 121 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 27 marzo 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A03429

DECRETO 16 aprile 2013.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n.99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiet-

tivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n.100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n.30224 del 12 aprile 2013 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana ("BTP Italia") con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto del 12 aprile 2013, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti "BTP Italia", fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si è previsto che con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata la misura della cedola reale, in relazione alle condizioni di mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento, e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2 del citato decreto del 12 aprile 2013, ha disposto la chiusura anticipata del collocamento dei suddetti BTP Italia, per il giorno 16 aprile 2013;

Vista la lettera n.876 del 16 aprile 2013, con la quale la Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti "BTP Italia", avvenuto nei giorni 15 e 16 aprile 2013;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, ed in attuazione dell'articolo 1 del decreto del 12 aprile 2013, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei "BTP Italia" con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017 è determinato nella misura del 2,25%.

L'importo dei titoli emessi viene accertato in 17.056.409.000 euro, sulla base della comunicazione della Borsa Italiana S.p.A. del 16 aprile 2013, di cui alle premesse.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 12 aprile 2013, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A03490

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2013.

Assegnazione agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma di euro 1.000.000,00, quota parte della «Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», accantonata dalla delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008.

IL MINISTRO

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per un importo complessivo di 24 miliardi di euro;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i Policlinici universitari a gestione diretta, gli Ospedali Classificati e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE", che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis*, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;

Visto l'Accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 dicembre 2002 (Rep. atti n. 1587/CSR), sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 febbraio 2008 (Rep. atti n. 65/CSR) per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;

Vista la deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 97, di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni, con la quale viene riservata

una quota nella misura di euro 10.000.000,00 quale "Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", da ripartire con successivo provvedimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 29 luglio 2011, n. 175, con cui è stata assegnata all'Istituto superiore di Sanità la somma di € 5.000,000,000 quale quota parte della predetta riserva per interventi urgenti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488, tabella F;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, tabella F;

Vista la legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, tabella F;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, tabella F;

Vista la legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, tabella F;

Vista la legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311, tabella F;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, tabella F;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, tabella F;

Vista la legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, tabella F;

Vista la legge finanziaria 22 dicembre 2008, n. 203, tabella F;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 2009, n. 191, tabella F;

Vista la legge di stabilità 13 dicembre 2010, n. 220, tabella E;

Vista la legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183, tabella E;

Visto il programma di interventi urgenti di ristrutturazione del fabbricato A del complesso, edilizio dell'ex Ospedale San Gallicano in Roma, presentato con nota del 31 luglio 2012, prot. n. 344308, dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Considerata l'urgenza di procedere all'adeguamento e messa a norma delle predetta struttura, nonché all'adeguamento tecnologico, atteso che il programma presentato con la suddetta nota fa riferimento ad interventi improcrastinabili di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

Acquisita l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnata agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di € 1.000.000,00, a valere sulle somme stanziate dalla deliberazione CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97, per il programma di interventi urgenti di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di ristrutturazione del fabbricato A del complesso edilizio dell'ex Ospedale San Gallicano in Roma, presentato con nota del 31 luglio 2012, prot. n. 344308, dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Art. 2.

1. L'intervento sarà ammesso a finanziamento con successivo provvedimento, previo assenso tecnico acquisito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse di bilancio disponibili, su richiesta degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, secondo le procedure previste dall'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 febbraio 2008.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 292

13A03299

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2013.

Integrazione e modifica al decreto 22 dicembre 2010, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto ministeriale n. 20609 del 22 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2011, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti numeri 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2012, reg. 10 foglio 22, recante «individuazione degli uffici dirigenziali non generali»;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Ritenuto necessario sostituire l'art. 1 e l'art. 4 del decreto ministeriale n. 20609 del 22 dicembre 2010 al fine di specificare in maniera più dettagliata i campi di applicazione e i criteri di attribuzione, a partire dall'anno 2013, dei contributi in questione, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Campo di applicazione).* — 1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:

a) Iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di Consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dell'immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, nonché per una migliore tracciabilità, una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;

b) Iniziative riguardanti la salvaguardia dell'immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che, soprattutto, internazionale, predisposte da Consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell'immagine e valorizzazione, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.

2. L'azione relativa all'attività di vigilanza rientrante nel campo di applicazione della lettera *b)*, può essere concessa a condizione che il Consorzio di tutela, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, abbia un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2011, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n. 526/99 (…), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 21 novembre 2012, n. 272;

Art. 2.

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. *(Criteri di priorità).* — 1. Per le istanze relative alla categoria della lettera *a)* e della lettera *b)* la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri:

1.1 Adeguatezza documentale (domanda, Relazione, Piano dei Costi e loro pertinenza economica, Tempistica) e chiarezza espositiva;

1.2. Ricaduta generale dell'intervento proposto in termini di diffusione sui consumatori;

1.3 Rilevanza internazionale del progetto;

1.4 Presentazione comune del progetto da parte di più Consorzi e/o Organismi a carattere associativo;

1.5 Iniziative di collaborazione fra soggetti proponenti (Consorzi e/o Organismi associativi).

La Commissione tecnica di valutazione valuterà le proposte progettuali sulla base dei suddetti criteri, attribuendo un punteggio per ogni programma fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegata al presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. *A)*.

Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 su 100 (conditio sine qua non per l'indennità tecnico-economica).

La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata dall'ufficio competente sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai programmi presentati, in base all'ordine di graduatoria e in relazione agli importi stabiliti dall'art. 7 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010.

Sarà cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione.».

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet di questa Amministrazione www.mpaaf.gov.it ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

Le domande presentate per l'anno 2013 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno valutate secondo i criteri stabiliti nel decreto medesimo.

Roma, 25 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013
Ufficio controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3 foglio n. 136

ALLEGATO A

Scheda di valutazione funzionale:

Proponente:

Anno:

Tipologia Programma:

Aspetti	Elementi da valutare	Punteggio Max	Voto Commissione
1. Ambito descrittivo	Adeguatezza documentale (domanda, relazione, piano dei costi e loro pertinenza economica, tempistica) e chiarezza espositiva	45	
2. Ambito operativo	Ricaduta generale dell'intervento proposto in termini di diffusione sui consumatori	35	-
	Rilevanza internazionale del progetto	10	-
3. Ambito strutturale	Presentazione comune del progetto da parte di più Consorzi e/o Organismi a carattere Associativo	5	
	Iniziative di collaborazione fra soggetti proponenti (Consorzi e/o Organismi Associativi)	5	
	TOTALE	**100**	

Data,

Commissione ministeriale D.M. n. __________del ______________

firma ____________________________________

Note:
La scheda va utilizzata dalla commissione esaminatrice per ogni soggetto proponente

A parità di valore, si utilizzerà il seguente criterio:
a) valutazione precedenti esperienze lavorative con il Mipaaf

Idoneità tecnico-economica delle attività proposte da ogni soggetto attuatore proponente: punteggio maggiore o uguale a 70/100

I programmi risultati idonei saranno finanziabili in relazione alle disponibilità finanziarie ed in base all'ordine di graduatoria di valutazione

13A03427

DECRETO 29 marzo 2013.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base",

“sementi certificate” o controllate in quanto “sementi standard” e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Carciofo	Raffaello	3085	A	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Carciofo	Michelangelo	3086	A	
Carciofo	Donatello	3088	A	

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A03388

DECRETO 8 aprile 2013.

Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo “V.Gestione dei rischi e delle crisi”;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l’art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell’esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d’aria del 28/11/2012 nella provincia di Taranto.

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite danni per i danni alle Strutture aziendali

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle Strutture Aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Taranto: Tromba d'aria del 28/11/2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Crispiano, Martina Franca, Statte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

13A03389

DECRETO 8 aprile 2013.

Modifica del decreto 25 gennaio 2013 e contestuale dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie Salerno, Avellino e Caserta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccità a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5, comma 4 del piano soprarichiamato, che isciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Campania di declaratoria della siccità dal 1° giugno 2012 al 10 ottobre 2012 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta; per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze agevolate per mancanza di una adeguata offerta assicurativa;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione del 20 settembre 2012;

Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 2013, n. 1460 con il quale in accoglimento della proposta della Regione Campania è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità dal 1° giugno 2012 al 10 ottobre 2012 nelle province di Avellino, Caserta e Salerno, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che nel dispositivo del citato decreto risultano alcuni refusi di stampa si ritiene opportuno sostituirlo con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 25 gennaio 2013, n. 1460 è sostituito dal presente provvedimento.

Art. 2.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, per la siccità dal 1° giugno 2012 al 10 ottobre 2012 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta.

Art. 3.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Salerno: siccità dal 1° giugno 2012 al 10 ottobre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c) d)*, nel territorio dei comuni di: Acerno, Alfano, Ascea, Baronissi, Bracigliano, Calva-Nico, Camerota, Campora, Cannalonga, Castel San Lorenzo, Castiglione del Genovesi, Cava dei Tirreni, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi Cilento, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Mercato San Severino, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Orria, Ottati, Pellezzano, Petina, Pisciotta, Postiglione, Ravello, Raccadaspide, Rofrano, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Mango Piemonte, San Mauro la Bruca, Sant'Angelo a Fasanella, Scala, Sicigliano degli Alburni, Stio, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Vallo della Lucania.

Avellino: siccità dal 1° giugno 2012 al 10 ottobre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c) d)*, nell'intero territorio provinciale.

Caserta: siccità dal 1° giugno 2012 al 10 ottobre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c) d)*, nel territorio dei comuni di Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Arunca, Teano, Tora e Picilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

13A03390

DECRETO 8 aprile 2013.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 febbraio 2013, n. 30, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità della siccità dal 1° giugno al 10 settembre 2012 nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, per effetto dei danni alle produzioni;

Vista la nota 11 marzo 2013 con la quale la Regione Calabria chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* all' intera Provincia di Crotone tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 21 gennaio 2013, per i danni alle Produzioni;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità dal 1° giugno al 10 settembre 2012, di cui al decreto 21 gennaio 2013 richiamato nelle premesse, è estesa all'intera Provincia di Crotone, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

13A03391

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola Adriatica», in San Pietro Vernotico, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 4 luglio 2012 n. 511/2012 con il quale la società cooperativa "Cooperativa Agricola Adriatica", con sede in San Pietro Vernotico (BR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Domenica Rita Larotonda ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 1° ottobre 2012, pervenuta in data 17 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013:

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Angelo Schittulli, nato a Bari il 21 aprile 1974, e ivi domiciliato in via Principe Amedeo, 25, in sostituzione della dott.ssa Domenica Rita Larotonda, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03195

DECRETO 21 febbraio 2013.

Requisiti incubatori di start-up innovative.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come decreto;

Vista la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», del decreto che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

Visti, in particolare, i commi 5 e 7 dell'art. 25 del decreto che individuano l'incubatore di start-up innovative certificato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* previsti dagli stessi commi, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative;

Visto il comma 6 dell'art. 25 del decreto che stabilisce che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del decreto, sulla

base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

Tenuto conto dei risultati dell'indagine ricognitiva sulle esperienze presenti sul territorio nazionale per la definizione dei requisiti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 25 del decreto, effettuata da parte del Ministero dello sviluppo economico dal 20 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, recante «Nomina dei Ministri», con cui il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti ammissibili

1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto.

2. Per le società di capitali di cui al comma 1 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera *e)* del comma 5 dell'art. 25 del decreto, può anche essere riferito all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

Art. 2.

Autocertificazione

1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto, è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative».

3. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell' applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi dì cui al comma 1 al fine dì valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

Art. 4.

Controlli

1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l' incubatone certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 4

ALLEGATO

TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI START-UP INNOVATIVE

(per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)

Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d)

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221.	Requisiti	Valori minimi		Punti
Art. 25 comma 5 lettera a)	Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle imprese (in metri quadrati).	400		10 Punti
Art. 25 comma 5 lettera b)	Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita).	10 Mbps	Almeno uno dei 3 requisiti	10 Punti
	Presenza di macchinari per test (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI		
	Presenza di sale prove prototipi (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI		
Art. 25 comma 5 lettera c)	Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche).	3	Entrambi i requisiti	10 Punti
	Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente.	15		
Art. 25 comma 5 lettera d)	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative, indicando quali.	SI	Almeno uno dei 3 requisiti	10 Punti
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, fondi di Venture Capital), indicando quali.	SI		
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali.	SI		

TABELLA B

(per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)

Art. 25 comma 5 lettera e)

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221.	Indicatori del requisito di cui all'articolo 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi		Punti
Art. 25 comma 7 lettera a)	Numero di candidature (idee progettuali iniziali) prevenute all'incubatore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici.	100		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera b)	Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore).	10		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera c)	Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno.	3		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera d)	Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore	30		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera e)	Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente (1)	0		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera f)	Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente (2)	0		10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera g)	Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate nell'ultimo anno (in euro)	500.000	Almeno uno dei 2 requisiti	10 Punti
	Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno (in euro)	500.000		
Art. 25 comma 7 lettera h)	Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate	3		10 Punti

(1) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(OCC) = \frac{OCC_t}{OCC_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove OCC_t rappresenta il totale degli occupati medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

(2) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(PROD) = \frac{PROD_t}{PROD_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove $PROD_t$ rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

13A03407

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «FA.TRA. Società Cooperativa a r.l.», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 19 ottobre 2011 dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 7 novembre 2012, prot. n. 228951, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "FA.TRA. Società Cooperativa a r.l." con sede in Lecce, costituita in data 15 novembre 1993, codice fiscale 04603141005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il prof. Salvatore De Vitis, nato a Nardò (LE) il 26 febbraio 1969, con studio in Roma, via Boncompagni n. 93, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03196

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Servizi Più Società Cooperativa Sociale», in Corciano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto 1'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata in data 28 ottobre 2011 dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 2 novembre 2012, prot. n. 226252, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Servizi Più Società Cooperativa Sociale" con sede in Corciano (PG), costituita in data 9 febbraio 1994, codice fiscale 02043750542, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del

codice civile e il dott. Enrico Guarducci, nato a Perugia il 26 maggio 1958 e residente in Perugia, Strada Pian della Genna n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03197

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Euroserramenti - Società Cooperativa», in Vieste e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica effettuata in data 21 settembre 2011 dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 2 novembre 2012, prot. n. 226257, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroserramenti - Società Cooperativa» con sede in Vieste (Foggia), costituita in data 27 settembre 2001, codice fiscale 03145830711, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Gianluca Testa, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 19 maggio 1981 con studio in Torremaggiore (Foggia), via Enrico Berlinguer n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03198

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Cooperativa Bari Sud - Società Cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE PRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 31 ottobre 2011 dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 2 novembre 2012 prot. n. 226240, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Bari Sud - Società Cooperativa» con sede in Bari, costituita in data 17 marzo 2006, codice fiscale 06436830720, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Mario Ronzini, nato a Canosa di Puglia il 7 ottobre 1970 con studio in Bari, via Fornari n. 15/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03199

DECRETO 29 marzo 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo Istituto Nazionale Certificazioni - INC S.r.l., in Marcianise ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 199;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024,

17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Istituto Nazionale Certificazioni - INC Srl del 7/03/2013, prot. n. 40354 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 4 marzo 2013, acquisita al n. 39296 del 06/03/2013, con la quale è rilasciato alla società Istituto Nazionale Certificazioni - INC Srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05;per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Istituto Nazionale Certificazioni - INC Srl, con sede in Piazza Carità, 15, - 81025 Marcianise (Caserta), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del dPR 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

Allegato VI: Esame finale (Modulo *F)*;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. 162/99.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del d.P.R. 162/99 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 4 marzo 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03145

DECRETO 29 marzo 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo ECO Certificazioni S.p.a., in Faenza ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 199;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Eco Certificazioni Spa del 13/03/2013, prot. n. 43040 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, acquisita al n. 22612 del 11/02/2013, con la quale è rilasciato alla società Eco Certificazioni Spa, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05; per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Eco Certificazioni Spa, con sede in via Mengolina, 33 – 48018 Faenza (Ravenna), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del dPR 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

Allegato VI: Esame finale (Modulo *F)*;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. 162/99.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del d.P.R. 162/99 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03146

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Autonoma della Sardegna nelle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012. (Ordinanza n. 79).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, recante: «Ulteriori di-

sposizioni per il completamento delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi posti in essere dal commissario delegato;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note n. 8433 del 10 dicembre 2012, n. 336 e n. 354 del 18 gennaio 2013, n. 654 del 31 gennaio 2013, n. 847 del 7 febbraio 2013, n. 1165 del 20 febbraio 2013, n. 1897 del 19 marzo 2013 della regione autonoma della Sardegna;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna, con nota n. 1992 del 22 marzo 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione autonoma della Sardegna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, con le risorse destinate allo scopo e presenti sul bilancio regionale.

2. Nel rispetto dell'ordinamento e dell'organizzazione della regione autonoma della Sardegna i soggetti responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi stessi sono individuati, rispettivamente per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, nell'assessorato ai lavori pubblici, mentre per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della medesima ordinanza n. 4010/2012 nell'assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica. I predetti assessorati sono autorizzati a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvedono alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presenza ordinanza i medesimi assessorati provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli assessorati provvedono, per il tramite della presidenza della regione autonoma della Sardegna, a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, provvede, entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza a trasferire all'assessorato ai lavori pubblici e all'assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica della regione autonoma della Sardegna copia della documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e provvede, entro trenta giorni dalla medesima data, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Per il completamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza n. 4010/2012, al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad esse connesse, l'assessorato ai lavori pubblici provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5693, che viene intestata al direttore *pro tempore* del servizio infrastrutture dell'assessorato ai lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessità del perdurare della contabilità speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi. La medesima regione è autorizzata, a trasferire sulla predetta contabilità speciale la somma di euro 2.169.411,92 ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4010 del 22 marzo 2012.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il predetto direttore può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale di provenienza regionale sono trasferite al bilancio della regione autonoma Sardegna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano di cui al comma 5.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla conta-

bilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in deroga al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 70, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 11; 88, commi 1, 2 e 4; 95, commi 3 e 4; 96, comma 7; 145, comma 1, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

10. L'assessorato ai lavori pubblici e l'assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica a seguito della conclusione di tutti gli interventi previsti dalla presente ordinanza provvedono ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2013

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A03416

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 marzo 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Fentanest» (fentanil) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 360/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società PFIZER ITALIA S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FENTANEST (fentanil);

Vista la domanda con la quale la ditta PFIZER ITALIA S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale FENTANEST (fentanil);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 6 del 19 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FENTANEST (fentanil) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml

AIC n. 0204730129 (in base 10) 0MJT65 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,90

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,14

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FENTANEST (fentanil) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A03259

DETERMINA 29 marzo 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Bretaris Genuair» (aclidinio bromuro) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 337/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale BRETARIS GENUAIR (aclidinio bromuro) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 20/07/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/781/001 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 30 somministrazioni

EU/1/12/781/002 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 60 somministrazioni

EU/1/12/781/003 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 3 inalatori con 60 somministrazioni

Titolare A.I.C.: ALMIRALL S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”;

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l’attuazione della direttiva 2000/38/CE e l’introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Vista la domanda con la quale la ditta ALMIRALL S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 12 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n 6 del 19 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale BRETARIS GENUAIR (aclidinio bromuro) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 30 somministrazioni

AIC n. 042470017/E (in base 10) 18J2N1 (in base 32)

Confezione

322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 60 somministrazioni

AIC n. 042470029/E (in base 10) 18J2NF (in base 32)

Confezione

322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 3 inalatori con 60 somministrazioni

AIC n. 042470031/E (in base 10) 18J2NH (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Bretaris Genuair è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale BRETARIS GENUAIR (aclidinio bromuro) è classificata come segue:

Confezione

322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 60 somministrazioni

AIC n. 042470029/E (in base 10) 18J2NF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 30,78

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 50,80

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRETARIS GENUAIR (aclidinio bromuro) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A03260

DETERMINA 29 marzo 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Jentadueto» (metformina e linagliptin) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determina n. 361/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Jentadueto» (metformina e linagliptin) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 luglio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/780/001 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 10×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/002 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 14×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/003 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 28×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/004 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 30×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/005 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 56×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/006 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 60×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/007 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 84×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/008 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 90×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/009 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 98×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/010 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 100×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/011 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 120×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/012 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 14 compresse;

EU/1/12/780/013 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 60 compresse;

EU/1/12/780/014 «2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 180 compresse;

EU/1/12/780/015 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 10×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/016 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 14×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/017 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 28×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/018 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 30×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/019 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 56×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/020 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 60×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/021 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 84×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/022 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 90×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/023 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 98×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/024 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 100×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/025 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 120×1 compressa (dose unitaria);

EU/1/12/780/026 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 14 compresse;

EU/1/12/780/027 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 60 compresse;

EU/1/12/780/028 «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 180 compresse.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Boehringer Ingelheim International GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15 novembre 2012;

Vista la deliberazione n 35 del 18 dicembre 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale JENTADUETO (metformina e linagliptin) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 10×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203012/E (in base 10) 187XW4 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 14×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203024/E (in base 10) 187XWJ (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 28×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203036/E (in base 10) 187XWW (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 30×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203048/E (in base 10) 187XX8 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 56×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203051/E (in base 10) 187XXC (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 60×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203063/E (in base 10) 187XXR (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 84×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203075/E (in base 10) 187XY3 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 90×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203087/E (in base 10) 187XYH (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 98×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203099/E (in base 10) 187XYV (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 100×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203101/E (in base 10) 187XYX (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 120×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203113/E (in base 10) 187XZ9 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 14 compresse - A.I.C. n. 042203125/E (in base 10) 187XZP (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 60 compresse - A.I.C. n. 042203137/E (in base 10) 187Y01 (in base 32);

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 180 compresse - A.I.C. n. 042203149/E (in base 10) 187Y0F (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 10×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203152/E (in base 10) 187Y0J (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 14×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203164/E (in base 10) 187Y0W (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 28×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203176/E (in base 10) 187Y18 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 30×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203188/E (in base 10) 187Y1N (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 56×1 com-

pressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203190/E (in base 10) 187Y1Q (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 60×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203202/E (in base 10) 187Y22 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 84×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203214/E (in base 10) 187Y2G (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 90×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203226/E (in base 10) 187Y2U (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 98×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203238/E (in base 10) 187Y36 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 100×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203240/E (in base 10) 187Y38 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 120×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203253/E (in base 10) 187Y3P (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 14 compresse - A.I.C. n. 042203265/E (in base 10) 187Y41 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 60 compresse - A.I.C. n. 042203277/E (in base 10) 187Y4F (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 180 compresse - A.I.C. n. 042203289/E (in base 10) 187Y4T (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2:

«Jentadueto» è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti adulti inadeguatamente controllati dalla dose massima tollerata di metformina come monoterapia, o già trattati con l'associazione di linagliptin e metformina;

«Jentadueto» è indicato in associazione con una sulfanilurea (cioè terapia di associazione tripla) in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico in pazienti adulti inadeguatamente controllati dalla dose massima tollerata di metformina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Jentadueto» (metformina e linagliptin) è classificata come segue.

Confezioni:

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 10×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203012/E (in base 10) 187XW4 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 14×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203024/E (in base 10) 187XWJ (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 28×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203036/E (in base 10) 187XWW (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 30×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203048/E (in base 10) 187XX8 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 56×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203051/E (in base 10) 187XXC (in base 32). Classe di rimborsabilità «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,48. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,16;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 60×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203063/E (in base 10) 187XXR (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 84×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203075/E (in base 10) 187XY3 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 90×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203087/E (in base 10) 187XYH (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 98×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203099/E (in base 10) 187XYV (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 100×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203101/E (in base 10) 187XYX (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 120×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203113/E (in base 10) 187XZ9 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 14 compresse - A.I.C. n. 042203125/E (in base 10) 187XZP (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 60 compresse - A.I.C. n. 042203137/E (in base 10) 187Y01 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/850 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 180 compresse - A.I.C. n. 042203149/E (in base 10) 187Y0F (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 10×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203152/E (in base 10) 187Y0J (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 14×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203164/E (in base 10) 187Y0W (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 28×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203176/E (in base 10) 187Y18 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 30×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203188/E (in base 10) 187Y1N (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 56×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203190/E (in base 10) 187Y1Q (in base 32). Classe di rimborsabilità «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,48. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,16;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 60×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203202/E (in base 10) 187Y22 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 84×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203214/E (in base 10) 187Y2G (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 90×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203226/E (in base 10) 187Y2U (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 98×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203238/E (in base 10) 187Y36 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 100×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203240/E (in base 10) 187Y38 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC/PCTFE/PVC)» 120×1 compressa (dose unitaria) - A.I.C. n. 042203253/E (in base 10) 187Y3P (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 14 compresse - A.I.C. n. 042203265/E (in base 10) 187Y41 (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 60 compresse - A.I.C. n. 042203277/E (in base 10) 187Y4F (in base 32). Classe di rimborsabilità «C»;

«2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE» 180 compresse - A.I.C. n. 042203289/E (in base 10) 187Y4T (in base 32). Classe di rimborsabilità «C».

Per le confezioni classe di rimborsabilità in «A»: sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa unico per tutta la classe (attualmente sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, exenatide, liraglutide e associazioni) pari a 126 milioni di euro EF per i 24 mesi del contatto, al netto di sconti e Payback.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jentadueto» (metformina e linagliptin) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - diabetologo (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT Web based) come da scheda allegata alla presente determina (allegato 1) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

In particolare la prescrizione ai fini della rimborsabilità avviene esclusivamente da parte delle strutture diabetologiche delle ASL, sulla base di una scheda di arruolamento del paziente e di uno specifico e strutturato piano terapeutico su template AIFA di 4 mesi; il rinnovo del piano terapeutico è obbligatorio e coincide temporalmente con la compilazione della scheda informatica di follow-up per il monitoraggio da parte delle strutture diabetologiche delle ASL secondo le indicazioni pubblicate sul link dei registri farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Scheda di monitoraggio JENTADUETO® (linagliptin/ metformina)

E Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità
O Campo obbligatorio

Legenda:

RP	**R**egistrazione **P**aziente
E_DC	**E**leggibilità e **D**ati **C**linici
PT	**P**iano **T**erapeutico
RV_Fup	**R**i**V**alutazione e Follow up
FT	**F**ine **T**rattamento

Scheda di arruolamento e PT

Scheda RP

Registrazione paziente

Cognome	In accordo alla normativa sulla privacy 196/2003, nel DB centrale il paziente sarà identificato solo dal codice che sarà assegnato automaticamente dal sistema
Nome	
CF	
Data di nascita	../../....
Sesso	M F
Comune di nascita	
Estero	
Se estero indicare codice STP	
ASL di residenza	
ASL di domicilio se diverso	
Nome cognome di MMG	
Codice ASL MMG	

E *solo pazienti > 18 anni*

Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

Eleggibilità e Dati Clinici

Si prega di fare riferimento al RCP Jentadueto

Trattamento di pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2:
Jentadueto è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti adulti inadeguatamente controllati dalla dose massima tollerata di metformina come monoterapia, o già trattati con l'associazione di linagliptin e metformina.
Jentadueto è indicato in associazione con una sulfanilurea (cioè terapia di associazione tripla) in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico in pazienti adulti inadeguatamente controllati dalla dose massima tollerata di metformina.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002279/human_med_001574.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

O	Diagnosi	Diabete mellito di tipo 2	
	Il paziente può appartenere ad una delle condizioni 1), 2) o 3)		
E	Paziente inadeguatamente controllato dalla dose massima di metformina in monoterapia (1)	Si	
		No	*blocca*
O	Indicare il dosaggio giornaliero di metformina (mg/die)	…	
E	Paziente già in trattamento con linagliptin e metformina (2)	Si	
		No	*blocca*
O	Indicare la dose (mg) dell'associazione	…	*Questa dose verrà in automatico nel PT di Jentadueto*
E	Paziente non adeguatamente controllati dalla terapia di associazione doppia con la massima dose tollerata di metformina e una sulfanilurea (3)	Si	*Secondo RCP per ridurre il rischio di ipoglicemie può essere richiesto una riduzione della dose.*
		No	*blocca*
O	Indicare il dosaggio giornaliero di metformina (mg/die)	…	
O	Specificare il tipo di sulfanilurea	Glibenclamide	
		Glipizide	
		Gliclazide	
		Clorpropamide	
		Gliquidone	
		Glimepiride	
O	Indicare il dosaggio giornaliero di sulfanilurea (mg/die)	…	

Dati clinici

O	Data di esordio della patologia	../../….	
O	Peso del paziente (kg)	..	
O	Altezza del paziente (m)	…	
O	BMI (kg/m2)	..	*automatico*
O	Circonferenza vita (cm)	…	
O	Glicemia a digiuno (mg/dL)	…	
O	HbA1c (%)	..	
O	eCCr (mL/min)	…	

Ipoglicemie

O	Il paziente ha avuro episodi di ipoglicemia negli ultimi 6 mesi?	Si No
O	Se Si indicare n° degli episodi	…
	Se Si indicare se	Lievi (risolte dal paziente stesso) Severe (necessità di intervento di terzi) Critiche (necessità di ricovero ospedaliero)

Piano Terapeutico Jentadueto

ASL	*dati in automatico dalla scheda RP*	
MMG	*dati in automatico dalla scheda RP*	

Data del PT	../../….	
Durata del PT previsto fino a	../../….	4 mesi
Dati paziente	*dati in automatico dalla scheda RP*	

Specialità medicinale	Jentadueto (linagliptin/metformina)	*precompilato*
Dosaggio (mg)	2.5/ 850 2.5/ 1000	*precompilato*
Campo precompilato sulla eventuale associazione		*Precompilati dai dati della scheda E_Dc per PT1*

Tutti i pazienti devono proseguire la dieta con un'adeguata distribuzione dell'assunzione di carboidrati durante il giorno.
I pazienti in sovrappeso devono proseguire il regime alimentare a ridotto apporto calorico

I PT successivi al primo prendono i dati dalle schede di RV che sono obbligatorie prima di inserire il PT.

Rivalutazione (Follow up)

Si prega di fare riferimento al RCP Jentadueto

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002279/human_med_001574.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Scheda di RV obbligatoria ogni 4 mesi

Agenzia Italiana del Farmaco AIFA

O	Follow up del mese:	4 8 12 16	*Combo*

Dati clinici

O	Peso del paziente (kg)	..	
O	Altezza del paziente (m)	...	
O	BMI (kg/m2)	..	*automatico*
O	Circonferenza vita (cm)	...	
O	Glicemia a digiuno (mg/dl)	...	
O	HbA1c (%)	..	
O	eCCr (mL/min)	...	

Ipoglicemie

O	Il paziente ha avuro episodi di ipoglicemia negli ultimi sei mesi?	Si No
O	Se Si indicare n° degli episodi	...
	Se Si indicare se	Lievi (risolte dal paziente stesso) Severe (necessità di intervento di terzi) Critiche (necessità di ricovero ospedaliero)

O	Si sono verificate reazioni nocive e non volute al medicinale	Si No	*Link alla RNFV*

E	Prosegue terapia prescritta	**Si, senza modifiche** Si, con modifiche No	*Il PT2 riporterà in automatico la dose iniziale* *inserire FT*

Se Si, con modifiche, specificare

O	Modifica di dosaggio del Jentadueto	2,5/850 2,5/1000	*il sistema verifica la correttezza dei dati in base ai dati della scheda E_DC*

Fine Trattamento

Si prega di fare riferimento al RCP di Jentadueto

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002279/human_med_001574.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

O	Data di FT	../../....
O	Causa di fine trattamento	Fallimento Tossicità Non somministrazione Decesso Perdita al follow up Trasferimento

O	N° RF	…

O	Se motivo di FT è decesso indicare la causa del decesso:	Malattia diabete correlata Tossicità Altro
	Se altro, indicare	…
	Se motivo di FT è decesso indicare la data del decesso:	../../....

13A03261

DETERMINA 29 marzo 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Versatis» (lidocaina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 348/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Prodotti Formenti S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale VERSATIS (lidocaina);

Vista la domanda con la quale la ditta Prodotti Formenti S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 5% cerotto medicato da 5, 10, 30 cerotti medicati;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 6 del 19 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Versatis (lidocaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "5% cerotto medicato" 5 cerotti medicati - A.I.C. n. 040335010 (in base 10) 16GXP2 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 12,24 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 20,19;

Confezione: "5% cerotto medicato" 10 cerotti medicati - A.I.C. n. 040335022 (in base 10) 16GXPG (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 24,47 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 40,39;

Confezione: "5% cerotto medicato" 30 cerotti medicati - A.I.C. n. 040335059 (in base 10) 16GXQM (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 73,41 - Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 121,16.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Versatis (lidocaina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A03262

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione - intervento concernente la "derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio Garcia - I lotto" Modifica del soggetto attuatore e copertura finanziaria. (Delibera n. 154/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con la quale viene, fra l'altro, disposta la cessazione dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'Intervento straordinario e visto, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11, della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7, della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 41 (*G.U.* n. 99/2002), con la quale sono state approvate le linee guida per il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione e con la quale è stato inoltre destinato un importo complessivo di 51.645.000 euro, a valere sulle risorse del citato Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, per interventi di completamento e/o ripristino di opere già effettuate a carico dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 133 (*G.U.* n. 94/2003), con la quale, nell'ambito delle dispo-

nibilità complessive di 234.890.000 euro per il programma di interventi presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, è stato approvato il piano di utilizzo di 110.941.000 euro, derivanti dalle economie su precedenti assegnazioni deliberate da questo Comitato per interventi nelle aree del Mezzogiorno, realizzate dalla Gestione commissariale ex Agensud istituita presso il detto Ministero, e dell'importo di 51.645.000 euro di cui alla citata delibera n. 41/2002;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 78 (*G.U.* n. 93/2005), con la quale questo Comitato ha proceduto alla rimodulazione del suddetto piano di utilizzo, approvando, tra l'altro, l'integrazione del finanziamento del progetto "Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio del Garcia - 1° lotto" per un importo di 7.033.000 euro a valere sulle somme previste per "accantonamento", con conseguente rideterminazione in 30.273.000 euro dell' originario costo dell'intervento pari a 23.240.000 euro;

Vista la propria delibera 7 maggio 2005, n. 74 (*G.U.* n. 14/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, ai sensi della legge n. 350/2003, art. 4, commi 35 e 36, ed in particolare l'allegato n. 3 della delibera stessa, nel quale risulta finanziato, per un importo di 9.732.000 euro, l'intervento "Allacciante dal Belice destro al serbatoio di Garcia - II° stralcio";

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2007, n. 144 (G. U. n. 23/2008), con la quale questo Comitato ha individuato nell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana il nuovo soggetto aggiudicatore del progetto "Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio del Garcia - 1° lotto" in sostituzione del Consorzio di bonifica 2 Palermo;

Vista la nota del 9 novembre 2010, prot. n. 81757, con la quale la Regione Siciliana, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ARRA) e del venir meno dei motivi ostativi che impedivano al Consorzio di bonifica 2 Palermo di svolgere la funzione di soggetto responsabile dell'attuazione del progetto, ha richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Commissario ad acta opere ex Agensud di designare nuovamente tale Consorzio di bonifica quale soggetto attuatore del progetto "Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio di Garcia - 1° lotto";

Vista la nota del 9 dicembre 2010, prot. n. 90438, con la quale la Regione Siciliana, a seguito dell'aggiornamento del costo del progetto "Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio di Garcia - 1° lotto" (importo di 40.000.000 euro), al fine di assicurarne la copertura finanziaria, ha chiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il definanziamento dell'intervento "Allacciante dal Belice destro al serbatoio di Garcia - II° stralcio" di cui alla citata delibera n. 74/2005, per l'importo di 9.738.000 euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, del 4 dicembre 2012, n. 003180, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardante la sostituzione del soggetto attuatore del progetto "Derivazione dal fiume Belice dx e affluente nel serbatoio di Garcia - I° lotto", nonché l'indicazione della copertura finanziaria dello stesso progetto anche attraverso la rimodulazione delle richiamate delibere n. 78/2004 e 74/2005;

Considerato che nella relazione istruttoria del Commissario ad acta che accompagna la citata proposta del Ministro delle politiche agricole, è individuato, per la realizzazione del progetto, un fabbisogno finanziario di 40.642.639,75 euro in ragione dell'adeguamento tecnico dell'elaborato progettuale e dell'aggiornamento economico del costo dell'intervento ai sensi dell'art. 133, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

Vista la successiva nota del Ministero delle politiche agricole - Commissario ad Acta-Gestione attività ex Agensud n. 879 del 20 dicembre 2012, che nel fornire ulteriori elementi in merito ai contenuti della relazione tecnica allegata alla proposta del Ministro, precisa, a parziale rettifica dei dati precedentemente comunicati, che la copertura del fabbisogno di 40.642.639,75 euro viene assicurata, quanto a 30.273.000 euro, a valere sulla delibera di questo Comitato n. 78/2004 come assegnazione a favore del 1° lotto; quanto a 9.732.000 euro a carico del definanziamento del II° lotto del progetto (delibera n. 74/2005); quanto a 637.639,75 euro, a valere su economie realizzate nell'ambito di precedenti programmi irrigui finanziati da questo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. La copertura finanziaria del progetto "Derivazione dal fiume Belice dx e affluente nel serbatoio di Garcia - 1° lotto", il cui costo aggiornato è pari a 40.642.639,75 euro è posta a carico:

per 30.273.000 euro, dell'assegnazione a favore del citato I° lotto di cui alla delibera di questo Comitato n. 78/2004;

per 9.732.000 euro, delle disponibilità derivanti dal definanziamento del progetto "Allacciante dal Belice destro al serbatoio di Garcia - II° stralcio" destinatario dell'assegnazione di cui alla delibera n. 74/2005;

per 637.639,75 euro, delle economie realizzate su precedenti Programmi irrigui finanziati da questo Comitato.

2. A seguito dello scioglimento dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana, il nuovo soggetto attuatore delle opere di "Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti nel serbatoio del Garcia - 1° lotto" è individuato nel Consorzio di bonifica 2 Palermo.

Il CUP assegnato all'intervento di cui alla presente delibera, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, va evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il medesimo intervento.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Vicepresidente: GRILLI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'ecconomia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 123

13A03281

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Regione Campania - Programmazione delle residue risorse 2007-2013. (Delibera n. 156/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. riguardante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 863, provvede al rifinanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 e che, al successivo comma 866 - come modificato dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 537 prevede che le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili e che le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalga, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» ed in particolare il punto 3 che prevede il finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, relativi ad interventi di rilievo nazionale, di rilievo interregionale, nonché di rilevanza strategica regionale;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*G.U.* n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (*G.U.* n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*G.U.* n. 121/2012), 30 aprile 2012, n. 60 (G. U. n. 160/2012) e 3 agosto 2012 nn. 87 (*G.U.* n. 256 del 2 novembre 2012) e 90 (*G.U.* n. 270/2012) con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione, pari a 1.549,35 milioni di euro e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (*G.U.* n. 247/2012) che determina le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013, programmabili da parte delle Regioni del Mezzogiorno, per un ammontare pari a 4.345,358 milioni di euro e ne definisce le relative modalità di riprogrammazione;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 3320 del 18 dicembre 2012 e l'allegata nota informativa concernente la proposta di programmazione da parte della Regione Campania - valutata favorevolmente dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sulla base dell'istruttoria svolta dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) - di complessivi 42 milioni di euro, a valere sulla quota delle risorse FSC 2007 - 2013 ancora disponibili per la detta Regione, in favore di due azioni finalizzate al «miglioramento della salubrità ambientale» attraverso il recupero di aree pubbliche del territorio regionale;

Vista la nota n. 930539 del 14 dicembre 2012 con la quale la Regione Campania ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, le schede relative alle due azioni sopracitate;

Considerato che la citata proposta regionale è relativa alla destinazione di 30 milioni di euro per il progetto concernente la «messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-sanitari» e di 12 milioni di euro per il progetto concernente il «recupero ambientale di aree litorali pubbliche (spiagge, aree dunali, retrodunali, pinete e costoni), del patrimonio della Regione Campania e delle aree confiscate alla camorra», con particolare riferimento agli ambiti territoriali della foce del fiume Sele, della foce del fiume Volturno, della foce del fiume Garigliano e della Marina di Torrefumo, caratterizzati da un elevato valore ambientale e paesaggistico;

Vista la nota n. 48866 del 14 dicembre 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente per materia, ha espresso il proprio nulla osta alla proposta della Regione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Programmazione delle risorse residue FSC 2007-2013.

È approvata la programmazione di una quota delle risorse residue del FSC 2007-2013 relative alla Regione Campania, per un importo complessivo di 42 milioni di euro, a favore dei sottoindicati interventi:

«Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del patrimonio della Regione Campania con l'inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra», per un importo di 12 milioni di euro;

«Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico- sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti», per un importo di 30 milioni di euro.

2. Modalità attuative.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, nell'ambito degli adempimenti di competenza relativi alle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato, è chiamato a garantire:

a) il ricorso all'Accordo di programma quadro rafforzato (punto 3.2 della delibera n. 41/2012 e punto 3.2.B.2 della delibera n 78/2012) per l'attuazione degli interventi, nel cui ambito siano previsti anche i criteri di priorità di intervento sui vari siti/discariche, le verifiche sulla relativa adeguatezza progettuale da parte della regione Campania e i necessari impegni gestionali.

b) con riferimento al sistema di governance, la previsione di un'attività di audit nell'attuazione degli interventi e la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità delle spese;

3. Trasferimento delle risorse.

Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite alla Regione Campania con le modalità previste dal punto 7.1 della richiamata delibera n. 166/2007 e utilizzate dalla medesima Regione - unitamente alle altre risorse assegnate con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012, 87/2012, 90/2012 - nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

4. Monitoraggio e pubblicità.

4.1 Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

4.2 A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

5. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).

Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

6. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Vicepresidente: GRILLI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 91

13A03387

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 10 aprile 2013.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Delibera n. 18523).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate»;

Visto il decreto legislativo 11 ottobre 2012, n. 184, recante «Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato»;

Visti il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e la legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da ultimo modificato con delibera n. 18470 del 20 febbraio 2013;

Vista, in particolare, l'intervenuta abrogazione del comma 3, dell'art. 120, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad opera del decreto legislativo 11 ottobre 2012, n. 184;

Visti, in particolare, gli articoli 135-*bis* e 147-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati, rispettivamente, dal decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91 e dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni contenute nel regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 nella parte in cui prescrivono, per le società cooperative quotate, specifici obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob aventi ad oggetto talune informazioni da rendere note prima dell'assemblea dei soci nonché una specifica disciplina in materia di elezione e nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo mediante voto di lista;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica concernenti le società cooperative pubblicato il 22 marzo 2013 ai fini della predisposizione della presente normativa;

Ritenuto necessario abrogare nel regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 le disposizioni relative alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata, essendo venuto meno ai sensi dell'art. 120, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'obbligo di tale comunicazione;

Ritenuto necessario abrogare nel regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, le «Disposizioni di carattere generale» sulla revisione contabile, a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad opera del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Ritenuto non necessario sottoporre ad un procedimento di consultazione le abrogazioni del Titolo III, Capo I, Sezione II e del Titolo VI, Capo I del regolamento adottato n. 11971 del 14 maggio 1999, in quanto tali abrogazioni sono già operanti a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal decreto legislativo 11 ottobre 2012, n. 184;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

1. Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV del regolamento, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 70, il comma 5 è abrogato;

all'art. 70-*bis*, il comma 3 è abrogato;

all'art. 72, il comma 2 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso;

all'art. 73, il comma 2 è abrogato;

all'art. 74, il comma 2 è abrogato.

2. Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole «diversi dalle società cooperative» sono soppresse;

il comma 2 è abrogato;

al comma 2-*bis*, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;

al comma 3, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1».

3. Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 84, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. Le società cooperative pubblicano in conformità a quanto previsto dal comma precedente, l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente le informazioni richieste ai sensi degli articoli 125-*bis* e 135-*bis* del Testo unico.»;

all'art. 84-*bis*, il comma 1-*bis* è abrogato.

4. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, la Sezione II è abrogata.

5. Nella Parte III, Titolo V-*bis*, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:

nella Sezione II, all'art. 144-*quater*, i commi 4 e 5 sono abrogati;

nella Sezione III, all'art. 144-*sexies*:

il comma 4-*bis* è abrogato;

al comma 4-*quater*, le parole «ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative,» sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies*, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà.»;

nella Sezione IV, all'art. 144-*octies*, comma 1, le parole: «ovvero almeno dieci giorni prima nelle società cooperative,» sono soppresse.

6. Nella Parte III, Titolo VI, il Capo I è abrogato.

7. L'Allegato 5-*ter*, rubricato «Incarichi di revisione», è abrogato.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 2013

Il presidente: VEGAS

13A03491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A IP n. 94 del 24 gennaio 2013, recante l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lescol».

Nell'estratto determinazione V&A IP n. 94 del 24 gennaio 2013, pubblicato nel S.O. n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2013 recante l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lescol»

Importatore: FARMA 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Considerato che nella determinazione V&A IP n. 94 del 24 gennaio 2013 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale LESCOL 40 mg cps è stata omessa l'indicazione della Nota 13, a pagina 83, di seguito alla dicitura CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA Confezione: LESCOL «40 mg capsule rigide» 14 capsule codice A.I.C.: 042085011;

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica, è aggiunto.

Condizioni e modalità d'impiego

Confezione: A.I.C. 04073601, LESCOL «80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 13.

13A03406

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa, in Siracusa.

L'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana, con decreto del 13 febbraio 2013, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede in Siracusa e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lett. *a)* e *b)* del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

13A03401

BANCA D'ITALIA

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare chiuso «Calatrava», istituito e gestito da Vegagest Immobiliare SGR, in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 febbraio 2013, ha nominato l'avv. Massimo Bigerna Liquidatore del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato "Calatrava", istituito e gestito da Vegagest Immobiliare SGR, con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 gennaio 2013.

13A03400

Nomina degli Organi straordinari del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria, in Siracusa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 febbraio 2013, ha nominato il dott. Pasquale Roberto Santomassimo Commissario straordinario e i sigg. avv. Antonella Cannarozzo, dott. Maurizio Losavio e avv. Salvatore Nicolosi componenti del Comitato di sorveglianza del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo -Società cooperativa, con sede in Siracusa, posto in amministrazione straordinaria dall'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana con decreto del 13 febbraio 2013.

Nella riunione del 18 febbraio 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Maurizio Losavio è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

13A03402

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria, in Siracusa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 febbraio 2013, ha nominato il prof. avv. Vincenzo De Sensi, in sostituzione dell' avv. Antonella Cannarozzo, componente del Comitato di sorveglianza del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede in Siracusa, posto in amministrazione straordinaria dall'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana con decreto del 13 febbraio 2013.

Resta immutata la restante composizione degli Organi della procedura.

13A03412

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 aprile 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Abolizione IMU sulla prima casa e sui terreni e fabbricati funzionali alle attività agricole e restituzione degli importi versati nel 2012 al medesimo titolo".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ALEMANNO Giovanni, Via in Lucina n. 17, Roma – Tel. 0668309342.

13A03483

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 aprile 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Misure Urgenti per l'occupazione" – "Detassazione e decontribuzione dei contratti dei giovani".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ALEMANNO Giovanni, Via in Lucina n. 17, Roma – Tel. 0668309342.

13A03484

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 aprile 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Delega al Governo per la revisione dei poteri di Equitalia spa".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ALEMANNO Giovanni, Via in Lucina n. 17, Roma – Tel. 0668309342.

13A03485

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 aprile 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale. Modifica e integrazione dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ALEMANNO Giovanni, Via in Lucina n. 17, Roma – Tel. 0668309342.

13A03486

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 aprile 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Abusivismo commerciale: introduzione del reato di commercio abusivo con occupazione di suolo pubblico".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ALEMANNO Giovanni, Via in Lucina n. 17, Roma – Tel. 0668309342.

13A03487

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 aprile 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Accampamenti abusivi e vagabondaggio. Introduzione del reato di vagabondaggio e accampamento abusivo".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ALEMANNO Giovanni, Via in Lucina n. 17, Roma – Tel. 0668309342.

13A03488

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 aprile 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Divieto di esercitare la prostituzione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e divieto di adescamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sostituzione dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ALEMANNO Giovanni, Via in Lucina n. 17, Roma – Tel. 0668309342.

13A03489

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Individuazione di criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali.

Sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, consultabile all'indirizzo www.mise.gov.it, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consultabile all'indirizzo www.mit.gov.it, è stato pubblicato l'atto di indirizzo del 29 marzo 2013, a firma del Ministro dello sviluppo economico e della infrastrutture e dei trasporti, concernente l'individuazione di criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali.

13A03399

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 25 gennaio 2013 di integrazione e modifica al decreto n. 20609 del 22 dicembre 2010.

Con decreto 5507 del 29 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti l'8 aprile 2013, Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 283, è stata disposta la modifica dell'art. 3 del decreto 1213 del 25 gennaio 2013 concernente l'integrazione e la modifica al decreto 20609 del 22 dicembre 2010 di determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, con l'aggiunta dei commi 2 e 3 al citato articolo 3.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del MIPAAF www.politicheagricole.it .

13A03428

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-091) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.